
5751.

MANUALE

DELLO

UFIZIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

OSSIA

COMPENDIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE A QUESTA IMPORTANTE INSTITUZIONE DAL REGOLAMENTO SULLA INSTRUZIONE DE' PROCESSI CRIMINALI DE' 22 NOVEMBRE 1849

ADATTATO ALLA INTELLIGENZA DI TUTTI E CORREDATO DI COPIOSE FORMULE O MODELLI AD USO SPECIALMENTE

DELL' I. E R. GENDARMERIA

PER

JACOPO BUONFANTI

SOST. AL REGIO PROCURATORE GENERALE
ALLA CORTE REGIA DI LUCCA



LUCCA

PER ANGELO BERTINI E C.

1851

IL TIPOGRAFO

A CHI LEGGE

Un Manuale di Polizia Giudiciaria Toscana *è un libro utile non solo, ma necessario specialmente a tutti coloro, cui incombe di redigere i* processi verbali. *Il perchè, veduto io questo bisogno, mi diressi per redigerlo al* Chiarissimo Signore Avvocato Jacopo Buonfanti Sostituto al Regio Procuratore Generale di questa Corte Regia, *già cognito a tutta Italia per due opere elaborate di* Giurisprudenza Criminale; *ed egli da quel gentile e sapiente ch' è, mi fu largo dell' opera sua nel presente scritto che pei miei torchi vede ora la luce. E tanto, di miglior grado mi sono accinto a pubblicarlo, avvegnachè le funzioni di* Polizia Giudiciaria *sono fra noi, non solo una novella istituzione e delicata anzi che no, ma tali che non a dovere eseguite riescono sorgente di non iscarsi danni e talvolta gravissimi all' ottimo ordinamento della* Giustizia. *Che poi le cose possano siffattamente procedere si fa ma-*

nifesto di per sè, ove vadasi considerando, che la legge del dì 11 *novembre* 1849 *sull'* istruzione dei processi criminali, *come quella che assumeva il nome di* Regolamento *e non di* Codice *d'* istruzione Criminale *non potè onninamente quanto faceva uopo stabilire con precisione tutte le più minute particolarità delle* funzioni giudiciarie. *A questo difetto, a dir vero non picciolo, vuolsi aggiungere essere commessi ad eseguirle per lo più individui cui stringe il bisogno di nozioni chiare e precise. A raggiungere l' intento nulla può esservi, io stimo, di più atto del presente* Manuale o Prontuario *che voglia dirsi, per bene esercitare queste* funzioni. *Laonde io nutro speranza che* questo *che pei miei torchi ora vede la luce e che offerisco ai varii individui a ciò dalla legge proposti, possa loro tornare, non soltanto gradito, ma utilissimo, quanto io so e posso meglio desiderare. Lochè avvenendo, la mia fatica* tipografica *non andrà delusa, ed io ne sarò largamente ricompensato da molta copia di acquirenti che favoriscanò questa mia pubblicazione.*

Lucca 21 *Novembre* 1851.

MANUALE

DELL' UFIZIALE DI POLIZIA GIUDICIARIA



CAPITOLO PRIMO

DELLA POLIZIA GIUDICIARIA E DELLA FLAGRANZA DEL DELITTO, O TRASGRESSIONE

SOMMARIO

1. *Cosa è la polizia* giudiciaria, *e come differisca dall'* amministrativa.
2. *Esame della sua definizione.*
3. *Della* flagranza, *o* quasi flagranza *del delitto. Etimologia — definizione — carattere distintivo.*
4. *Doveri in questi casi degli ufiziali di polizia giudiciaria.*

---

1. La parte *investigatrice* della giustizia penale è detta dalle nuove leggi, *polizia giudiciaria.*

La *polizia* in generale è instituita per mantenere l' ordine pubblico, la proprietà, la sicurezza, ed ogni dritto individuale: il suo carat-

tere principale è la *vigilanza:* la società considerata in massa è l' oggetto delle sue sollecitudini. Ora le autorità particolarmente incaricate a scuoprire i reati ed i rei, benchè non abbiano le mire generali dell' *amministrazione* propriamente detta (1), benchè non prendano per guida quella specie di *ragione di governo* che anima la *polizia amministrativa,* pure non sono nelle loro operazioni così determinate, e ristrette che non possano abbandonarsi a quel campo congbietturale che richiede conoscenza pienissima di persone, e di cose. Se non che la polizia *ordinaria* guarda le possibili violazioni di legge e le previene: la *giudiziaria* parte da un punto più individuato, e più certo per iscuoprire i colpevoli d' un reato, e convincerli: non agisce che particolarmente per il tale o tal altro reato secondo che ne ha traccia o notizia: la prima si muove da sè a ricercare l' avvenimento in forza delle sue naturali facoltà: la seconda è invitata, e quasi sforzata dal fatto accaduto.

(1) La pubblica amministrazione, frase che, come spiegheremo nella nostra *teoria del regolamento di polizia* ch' è già sotto il torchio, sta a designare l' esercizio dell' autorità nella esecuzione delle leggi, quando cura principalmente l' eseguimento delle leggi dirette di *utilità pubblica* prende il nome di *amministrazione propriamente detta.*

Cosa è mai la *polizia giudiciaria*, in che differisce dall' *ordinaria*, dissero gli oratori del Governo Francese quando presentarono il primo libro del codice d' instruzione criminale? — *Finchè un progetto criminoso, rimane sepolto nel cuore di chi lo forma, finchè niun atto esteriore, niuno scritto, niuna parola l'ha rivelato al di fuori, esso non è che un pensiero, e niuno ha dritto di chiederne conto. Con tutto ciò, gli uomini da lungo uso esercitati a vegliare sui malvagi, e penetrare le loro più occulte intenzioni, antivengono sovente ben molti misfatti, con una utile previdenza, e per mezzo di espedienti salutari. Ecco uno dei primi oggetti della polizia amministrativa, polizia la quale è spesso in qualche maniera invisibile, ma tanto più perfetta quanto più è ignorata: talchè godendone noi la protezione, non pensiamo quante cure, quante pene, essa costi. La vigilanza d' una buona polizia non lascia sovente, nè la speranza del successo, nè la possibilità di agire al malvagio che incontra quella per tutto, senza vederla in alcuna parte, e che arrossisce degli ostacoli che sembrano essergli op-*

posti dal caso, senza accorgersi mai che questo ch' ei crede caso, è direzione d' una profonda saviezza. Un altro risultamento d' una buona polizia amministrativa è che l' uomo trovasi sempre inviluppato, e scoverto al primo passo ch' egli muove per consumare il reato: questo è l' istante in cui la **POLIZIA GIUDIZIARIA DEE MOSTRARSI: NON V' È UN MOMENTO DA PERDERE: IL MINIMO RITARDO PUÒ FARE SPARIRE IL REO CON TUTTE LE TRACCE CH' EI SUOL LASCIARE DI SE STESSO.** ═

La *polizia giudiziaria* dunque *investiga* e *scuopre* i delitti, e le trasgressioni, ne raccoglie le prove, e ne rimette o denunzia gli autori e i complici ai tribunali competenti a giudicarli. I *delitti*, e le *trasgressioni* sono tutti ugualmente sotto il dominio della polizia giudiziaria; d' onde ne seguita che tutte le azioni le quali tendono a turbare l' armonia sociale, debbono essere ricercate, perseguite, e punite.

2. Questa è la definizione che in sostanza ne dà anco l' art. 8 del regolamento della istruzione de' processi criminali de' 22 novembre 1849 (1). Conviene esaminarla con qualche attenzione.

(1) Vedi il nostro *Commentario* a detto regolamento pag. 103.

3. *Investiga, scuopre i reati* (1). La scoperta dei *delitti*, e delle *trasgressioni*, è il *fine* della instruzione, ossia della procedura: la *investigazione* n' è il *mezzo*. L' una e l' altra si riuniscono nel giudice instruttore: ad ogni altro uficiale di polizia giudiciaria non si appartiene che la seconda.

Ne raccoglie le prove. Questo è il processo instruttorio. I mezzi d' *investigazione* nascono dalla natura del fatto e dalle regole della ragione comune: i *fonti di prova*, e il metodo onde schiuderli, e raccoglierne i risultamenti sono designati dalla legge, e compongono il principale oggetto d' alcune regole che qui non è luogo a ricercare.

Ne rimette gli autori e i complici ai tribunali competenti. — Così è garantito alla polizia giudiziaria il potere di assicurare le persone degli incolpati e de' loro complici alla giustizia prima della discussione delle prove. L' art. 8. del regolamento sopracitato ha fatto uso sull' esempio del codice d' instru-

(1) Noi usiamo la voce *reato* come vocabolo di genere, e lo distinguiamo in *delitto* e *trasgressione* vocaboli di specie, e soli conosciuti nella nostra legislazione.

zione criminale francese della sola parola *autori*, ma è da avvertire che all'art. 19 successivo la redazione accortasi dell'inganno derivante dal non essere nel codice francese ben graduata, e spiegata la *complicità*, che nel nostro dritto penale è *distintissima*, v' ha aggiunto la parola *complici*.

Ogni *instruzione* dunque consta di tre gradi: il primo grado si arresta alle *prime notizie*, a quelle che non raccolte sul momento potrebbero alterarsi o disperdersi, a quelle che hanno un carattere di sì momentanea urgenza che non permettono di attendere sul luogo le autorità particolarmente incaricate della giustizia penale: e le operazioni di questo grado hanno appunto nome d' *investigazioni, di prime notizie, d' informazione preliminare.*

Fintantochè la giustizia *investigatrice*, non è ancora ben certa dell' autore del delitto, o della trasgressione, fintantochè tenendo in mira chi n' è caduto in sospetto, solamente l' osserva da vicino, ne antivede i raggiri, ne assicura le prove, essa agisce più col carattere di *prevenzione* che di aperta *persecuzione*; quindi se questa prima parte di *preventiva investigazione*

dicesi *prevenzione*, quegli su cui cade il sospetto è in questo caso un *prevenuto*. Quando però la giustizia si è accertata dell' autore del delitto, o trasgressione, ed ha già in mano la prova per convincerlo, essa allora gliene dà legalmente la *colpa*, e gliela *imputa* nel conto che ciascuno dee rendere di sè al governo, ed al pubblico. Quindi questo secondo stato è d' *incolpazione*, o d' *imputazione*. Ma siccome non può un malefizio imputarsi a carico altrui se non si abbia per certo esserne egli giustamente *incolpato*, così la *incolpazione* presenta un' idea più vicina al fatto, la *imputazione* più vicina al giudizio: quindi è chiaro che *incolpato* ha un senso più tenue d' *imputato*: *imputato* va più vicino all' accusa, *incolpato* resta più vicino alla semplice *prevenzione*. E siccome l' arrestato nel suo primo interrogatorio può distruggere tutta la *prevenzione*, così è più *incolpato* che *imputato*. Nell' ultimo interrogatorio, ossia nel *costituto* dopo la istruzione, egli è *imputato*. Quando poi è già legalmente sottoposto all' accusa, e che si trova già sotto la mano della giustizia *punitrice*, egli è *accusato*. *Prevenuto, incolpato, imputato, accusato,* sono le

quattro gradazioni dello stato di un giudicabile prima della condanna.

Il secondo grado è di quella investigazione che permette di considerare con calma e attenzione i fatti, consultare con cura i rapporti delle cose, portando l'affare a quel punto di maturità che l'assoluzione o la condanna dell'incolpato possa derivarne, e questa è la *instruzione propriamente detta*, la *instruzione regolare*. Il terzo grado consiste nella rettificazione, e nel compimento di questa, ove ne abbisogni. Queste distinzioni giovano sommamente a determinare *le competenze, la estensione de' poteri*, e *il vincolo dei rapporti scambievoli* degli *uficiali di polizia giudiciaria*, materia ubertosissima, e importantissima, già da noi svolta diffusamente in altro lavoro (1), e che con la maggiore possibile chiarezza, e precisione porremo in vista anco in questo compatibilmente all'indole e al bisogno del medesimo.

Dal fin qui detto in ordine alla polizia giudiziaria chiaro ne apparisce, che le sue operazioni abbracciano tutti gli atti anteriori alla tra-

(1) Vedi Commentario citato.

duzione dell' incolpato innanzi al tribunale competente che lo deve giudicare: che i delitti, e le trasgressioni sono ugualmente sotto il suo dominio.

L' art. 21 del regolamento de' 22 novembre 1839 impegna indistintamente la responsabilità d' ogni uficiale della polizia giudiziaria nel trasportarsi *immediatamente* sulla faccia dei luoghi nei casi di *flagranza*, o *quasi flagranza* di delitti che appartengono alla competenza delle corti regie. Interessa dunque prima di procedere allo esame dei doveri, in questi casi di essi uficiali, formarsi una idea chiara, esatta e precisa della *flagranza* del delitto.

3. *Flagrare*, è *ardere*, *bruciare*, ma d'incendio che scappa fuori senza freno, e misura. Quindi *flagrans vesevus* in Plinio, quindi le metafore *flagrans amore*, *flagrans ira*, *flagrans iuventus*: e *flagrans* aggiunto sempre ad effetti e moti incalzanti, ardentissimi, e presenti. Quindi *flagrum* sinonimo, e radice di *flagellum*, e da *flagellum*, *flagitium*, delitto turpe e sfacciato, che rotto ogni velo di pudore non teme trionfare nel pubblico con tutta la foga di un ardor criminoso. Da ciò la frase latina *flagrans crimen*, appo noi delitto flagrante.

È *flagrante delitto* quello che si commette attualmente, o ch' è stato commesso di recente. Il regolamento più volte citato all' art. 21 conserva la distinzione antica di *flagranza* e *quasi flagranza* di delitto: ed è caso di *flagrante delitto* la sorpresa del delinquente sul fatto, o la di lui insecuzione per parte dell' offeso, o per le grida, o pel pubblico clamore: è caso di *quasi flagrante delitto*, il possesso in tempo, e luogo prossimo al delitto di armi, istrumenti, carte, effetti, o la ricorrenza di altri segni atti ad ingenerare valevole presunzione di reità.

Queste definizioni, che come abbiamo avvertito ha conservato il regolamento de' 22 novembre 1849, richiamando all' art. 21 l' art. 289 delle DD. e II. de' 9 novembre 1828 che le contiene, sono poco esatte come quelle che presuppongono la presenza sempre del delinquente o sul luogo del delitto, o in luogo prossimo a quello; quindi è da preferirsi la definizione che ne dà il codice d' instruzione criminale di Francia ch' è quella per prima riferita, e che avremo luogo fra breve di meglio sviluppare, e dalla quale chiaramente emerge, ed ogni uficiale di polizia giudiziaria dee bene fissarlo nella

mente, che a ritenere *la flagranza*, o *quasi flagranza* di un delitto, non si richiede che sia noto l'autore del medesimo, ma basta che gli pervenga la notizia del fatto criminoso, perchè abbia il dovere d' immediatamente trasportarsi sul luogo del medesimo per constatarlo, e intraprendere tutte quelle verificazioni di cui sarà parlato in appresso: poichè facilmente si intende come appunto dalle verificazioni celermente intraprese, possano emergere spesse volte que' riscontri di reità, che perdute o diminuite le tracce del delitto, non sarebbe più agevole l' ottenere (1).

Oltrechè devesi pure avvertire, che sebbene esso art. 21 sembri restringere il dovere negli ufiziali di polizia giudiziaria di trasportarsi sui luoghi del delitto nel caso di *flagranza*, o *quasi flagranza*, ai soli delitti di competenza delle regie corti (2), tuttavia è indubitato che in forza dell' art. 288 delle DD. e II. richiamato dal citato art. 21 essi hanno le stesse fa-

(1) Vedi il nostro Commentario pag. 107 e la circolare instruttoria unita al medesimo §. 18.

(2) Comment. cit. pag. 145. e Circol. cit. §. 19. I delitti e le trasgressioni di competenza delle RR. Corti sono tutti quelli che possono portare a pena superiore all' afflittiva del carcere. Basta però che il fatto

coltà anco nel caso di delitti, e trasgressioni flagranti, o quasi flagranti di competenza dei tribunali di prima istanza, per quelle ragioni che avremo luogo di meglio sviluppare nel progresso di questo lavoro. Per cui dee ritenersi che nel caso di delitto *flagrante o quasi flagrante* di competenza delle RR. Corti il dovere di trasferirsi su' luoghi è per ogni ufiziale della polizia giudiciaria *imperativo*, per l' altro caso è semplicemente *facoltativo*, e cioè rimesso al suo zelo, tanto però più lodevole, quanto più frequente.

Non v' ha difficoltà a riconoscere la esistenza del flagrante delitto allorchè esso si commette attualmente, o è stato di recente commesso, o quando il prevenuto è inseguito dal pubblico clamore (1): ma non è così quando esso è trovato solamente in possesso degli effetti, armi, instrumenti, o carte facienti presumere essere egli l' autore, o il complice del medesimo. Però la

abbia i caratteri apparenti di un delitto di competenza delle RR. Corti, comunque poi constatato non presenti il carattere che di delitto *correzionale*, perche l' ufiziale della polizia giudiziaria abbia il dovere di che nel cit. art. 21. V. Comment. cit. pag. 108. n. 1.

(1) La frase *pubblico clamore*, non dee intendersi unicamente per *clamore popolare*, per *grida di popolo*, ma basta anco che il prevenuto sia perseguitato dal solo offeso, o da chi prendesse parte per l' offeso con *clamore* nel pubblico. *Quo te proripis? Tene pene! tenete furem! prehende furem!* Ciò presso i Romani rendeva il reo manifesto.

legge esige che questo possesso sia *in un tempo e luogo prossimo al delitto* (1). Ma che deve intendersi con ciò? Che non basta per constituire un individuo in flagrante delitto ch' esso sia stato trovato portatore d' armi, effetti ec. proprî a far presumere ch' egli è l' autore d' un delitto qualunque, ma bisogna che questa presunzione si ricongiunga ad un delitto particolare, e conosciuto, ad un delitto assai recente perchè si possa presumere che l' autore o il complice di questo delitto possa solo trovarsi in possesso di queste armi ed effetti (2). Una sola eccezione soffre questa regola, e cioè nella materia de' furti per quelle ragioni che al capitolo delle visite domiciliari, come a luogo più opportuno, ci riserviamo sviluppare.

(1) Art. 289 delle DD. e II. de' 9 novembre 1858.

(2) Comment. cit. pag. 107. §. 4. La *vicinanza* del *luogo*, e la *vicinanza* del *tempo*, sono idee qui connesse in una. Il prevenuto per dirsi colto in *flagranza*, dopo aver commesso il delitto non dee aver fatto passaggio ad atti estranei, e la sua sorpresa deve essere almeno nel punto in cui dal delitto si passa immediatamente ai nascondimento, allo spaccio o alla distruzione di ciò che vi è relativo, e che può scoprirlo. Tal vicinanza dee intendersi non solo nel riguardo del reo col delitto ma anco della *polizia giudiziaria* con la persona, e col fatto, e questo rapporto non dee estendersi al di là di quanto spazio permette di ascoltare il *clamore*. Così il Nicolini proced. pen. part. 2. §. 491. Infatti l' art. 18 dell' instruz. per la Gendarmeria Napoletana unisce le frasi riportate più sensibilmente con metterle in plurale, e dire: *in tempo ed in luogo vicini al reato*.

4. Fissato così il vero carattere della *flagranza del delitto,* vediamo quali siano i doveri in generale degli ufiziali della polizia giudiziaria in ordine alla medesima.

Allorchè la notizia del *flagrante* o *quasi flagrante delitto* perviene a cognizione degli ufiziali della polizia giudiciaria, a ciascuno di essi incombe il dovere di trasferirsi *immediatamente* sulla faccia dei luoghi.

È sovratutto al momento in cui il delitto viene commesso, o nei primi istanti della sua consumazione, che la verità si manifesta: non solo le tracce ch' esso ha potuto lasciare sono così vive da rendere agevole il constatarne la causa, la origine, ma i testimoni stessi sono più in istato, e meglio disposti a dire la verità. Allora facile si rende scuoprire il colpevole, convincerlo, ottenere la sua confessione. Il primo dovere dunque di un ufiziale di polizia giudiciaria è d' intervenire sul luogo del flagrante delitto *immediatamente,* e di agire con celerità.

La sua missione, giunto colà, è quella di constatare il *materiale* del delitto, il suo stato, lo stato dei luoghi, cioè a dire le tracce che il delitto ha lasciato dopo di sè. Cosi se si tratta,

a modo d' esempio, di reato di sangue, l' uficiale dee constatare lo stato in cui ha trovato il cadavere, o se l' individuo esiste ancora, le cause della morte o della malattia: se si tratta di furto con effrazione o scasso constatare le rotture, i guasti, e quali ne sono stati i mezzi, e le conseguenze: se si tratta di fabbricazione di falsa moneta, dee constatare quali instrumenti, metalli, o altri oggetti fabbricati esso ha trovati sul luogo del delitto: in una parola dee registrare in un processo verbale i fatti tutti materiali che sono stati il mezzo, o la conseguenza del delitto, conciossiachè questi siano que' fatti che constituiscono lo *ingenere*, o come dicono il *materiale*, o *corpo del delitto*, che attestano la di lui esistenza, ne determinano il carattere e la gravità.

Queste misure portano ad un tempo l' ufiziale della polizia giudiziaria a constatare il delitto, e a dirigerlo sulla via che mette alla scoperta del colpevole. La ricerca però di quest' ultimo deve essere l' oggetto di particolari precauzioni che il regolamento più volte citato ha prescritte, ma in termini generali, e ch' è interessante il più accuratamente precisare.

L' ufiziale della polizia giudiziaria ha il dritto d' inibire a qualsivoglia persona l' uscita dalla casa, o l' allontanamento dal luogo ove egli agisce fino alla chiusura del *processo verbale*, atto col quale i pubblici uficiali rendono conto di ciò che hanno operato nell' esercizio delle loro funzioni, di ciò che è avvenuto, ch' è stato fatto, ch' è stato detto davanti a loro, e in tal qualità, materia interessantissima, e di cui per non turbare l' ordine d' esame prefissoci a pregiudizio della chiarezza, requisito essenziale e inseparabile dall'indole del presente lavoro, esporremo in altro punto più opportuno medesimo. Non bisogna che la indiscretezza, o la connivenza tradiscano il segreto delle operazioni dell' ufiziale della polizia giudiciaria, e forniscano essi al colpevole il mezzo di sottrarsi all' azione della legge, o di far sparire le prove destinate a convincerlo. Ma questa difesa sarebbe illusoria se la legge non accordasse un mezzo per farla rispettare: quindi ogni contravventore dovrebbe essere arrestato, e condannato ad una pena afflittiva. La nostra legge non ha su questa misura una esplicita disposizione, ma la necessità di ammetterla, rientra nella natura della cosa, da

doverla credere dalla legge sottintesa per farne uso ai termini di ragione e di equità.

L' ufiziale della polizia giudiciaria deve fare arrestare il prevenuto presente se esistono a suo carico *indizi sufficienti di reità:* se non è presente dee rilasciargli contro un mandato d' *accompagnamento* (1). Autorizzando però la legge il funzionario che constata un fragrante delitto a fare arrestare lo individuo o individui che se ne presumono gli autori, o i complici, lo ha avvertito di non prendere con leggerezza questa misura, dappoichè uno sbaglio può avere delle conseguenze dannose per un uomo onesto, che goda di una buona reputazione. Essa, e lo fissi bene nella mente ogni ufiziale di polizia giudiziaria, gli raccomanda di non determinarvisi, che nel caso di esistenza di *sufficienti indizi di reità:* la denunzia sola non basta a constituire un indizio di questo genere.

L' ufiziale della polizia giudiziaria deve interrogare immediatamente il prevenuto condotto dinanzi a lui all' oggetto di metterlo in posizione di spiegarsi subito, e fornire tutti gl' indizi che

(1) Vedi per le definizioni, e le regole di questi mandati: Comment. cit. 229. e in seguito anco questo lavoro.

condur possono allo scuoprimento della verità. Deve dunque interrogarlo sullo impiego del suo tempo avanti, nel tempo, dopo il delitto, sulle circostanze del delitto stesso, sulle cose perquisitegli indosso, e che debbono essergli mostrate sia ch' esse siano state trovate sul luogo del delitto, sia presso di lui, o nel suo domicilio, sia in altri luoghi ove è da credere ch' esso sia penetrato, conciossiachè l' ufiziale della polizia giudiziaria non solo abbia il dritto d' impossessarsi delle armi, instrumenti, effetti e carte trovate addosso al delinquente al momento del suo arresto allorachè presentino qualche rapporto col delitto, ma abbia dalla legge anco il dritto di eseguire delle *perquisizioni* o *visite domiciliari* con quelle regole importanti a bene conoscersi che vedremo in appresso. Deve inoltre per quanto è possibile verificare all' istante le sue risposte, confrontandole co' detti dell'offeso, dei testimoni, degli altri prevenuti, se ve ne sono, e nel caso che vi sia anco collo stesso cadavere, trattandosi d' omicidio, e consegnare il tutto diligentemente al processo verbale: se il prevenuto giunge compiutamente a giustificarsi deve essere dall' ufiziale della polizia giudiziaria resti-

tuito subito in libertà (1): nel caso diverso dev' essere condotto immediatamente dinanzi l'autorità giudiciaria viciniore (2) quando questa qualità non si riunisca nello stesso uficiale della polizia giudiciaria.

Gli oggetti perquisiti indosso o nel domicilio del prevenuto, o dei suoi complici, onde ne sia garantita la identità debbono essere assicurati in un recipiente o altro mezzo adattato alla loro natura sul quale però l' ufiziale della polizia giudiziaria dee applicarvi un sigillo o altro contrasegno atto a potere garantire il prevenuto che gli oggetti presso di lui perquisiti non sono stati alterati nè cambiati. Anzi deve l' ufiziale della polizia giudiziaria interpellarlo se nel proprio interesse vuole apporvi il suo sigillo o altro contrassegno: non può però esservi astretto, ma s' egli ricusa dee farsene menzione nel processo verbale. —

L' uficiale poi di polizia giudiziaria a prevenire i danni e i disordini che dal reato potessero derivare, può adottare tutti quei prov-

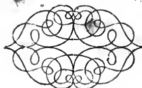
(1) Vedi Comment. cit. pag. 114.

(2) Vedi Comment. cit. pag. 115. Ved. il cap. *degli arrestati dalla pubblica forza*.

vedimenti che la sua prudenza, e le diverse circostanze del caso gli possono suggerire. È chiaro però che in questo caso ove la misura adottata dovesse continuare anco dopo la di lui partenza dal luogo del commesso delitto, egli avrebbe l' obbligo di avvertirne l' autorità locale amministrativa.

Chiudiamo questo primo capitolo contenente un abbozzo dei doveri in generale degli uficiali della polizia giudiciaria, con la seguente esortazione ai medesimi contenuta nella circolare de' 26 maggio 1851 dei RR. Procuratori Generali alle Corti RR. di Firenze, e Lucca, e scarsa, per le poche copie che ne furono stampate, nelle loro mani: = *Nei suddetti casi* (di fragranza o quasi fragranza) *si raccomanda all' ufiziale di polizia giudiziaria che intraprende la informazione preliminare di non limitarsi a quelle verificazioni che appariscono le più urgenti, ma di spingere oltre la instruzione, quanto più riesca possibile, sia coll' esaminare tutti i testimoni che furono presenti al delitto, o ne conoscono le cause, o le preparazioni: sia col farsi accompagnare dalla pubblica forza, e interrogare*

gli incolpati, sia col visitare i loro domicili. Insomma hanno da compilarsi senza ritardo, senza sospensione, e senza riguardo alle ore di tempo necessarie per compirli tutti gli atti che in quei primi momenti così opportuni per la utilità della investigazione, valgono ad assicurare nel modo il più esteso, e il più solido le prove sul materiale, e sullo speciale del fatto criminoso.



CAPITOLO SECONDO

DIVISIONE, DISCIPLINA, ORDINE GERARCHICO DEGLI UFIZIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

SOMMARIO

1. *Divisione degli ufiziali di polizia giudiciaria in due classi.*
2. *Sono indistintamente soggetti alla sorveglianza del Procuratore Generale.*
3. *Limite della loro giurisdizione.*
4. *Loro ordine gerarchico.*
5. *Da chi debbano essere assistiti nell'esercizio delle loro funzioni.*

---

1. Il primo voto della legge si è, che tutti gli attacchi contro la sicurezza, e la prosperità pubblica, le persone, le proprietà dei privati cittadini, siano scoperti, e constatati; d'onde la necessità di moltiplicare su tutti i punti dello

stato dei funzionari incaricati della scoperta dei delitti, e delle trasgressioni, sottoposti, come ora vedremo, alla sorveglianza di un capo responsabile verso il governo della loro negligenza, o rilassatezza, e specialmente incaricato di sorvegliarli, e riprenderli.

Questi funzionari si dividono in due classi: degli uni incaricati della scoperta, e constatazione indistintamente dei delitti e delle trasgressioni; degli altri a cui questo incarico è limitato unicamente ad alcune speciali trasgressioni. I primi chiamansi *propriamente* uficiali di polizia giudiciaria: i secondi non hanno questa qualità, ma solo in alcuni casi speciali ne esercitano le attribuzioni.

Sono uficiali *propriamente* di polizia giudiziaria:

1.° I Giudici instruttori.

2.° I Regi Procuratori, e loro sostituti.

3.° I Pretori tanto criminali che civili.

4.° I Delegati di governo.

5.° Tutti i graduati nel corpo dell' I. e R. Gendarmeria ad eccezione dei caporali (1).

(1) V. art. 9. 10. del regol. de' 22 novembre 1849 e art. 144. e 149. del regol. per l' I. e R. Gendarmeria de' 30 maggio 1851.

Esercitano funzioni di polizia giudiciaria, le *RR. Guardie* di *Finanza* e i *caporali*, e *comuni* di *gendarmeria* nelle trasgressioni semplicemente passibili di pena pecuniaria (1).

Le guardie dunque di finanza, i caporali, e comuni di gendarmeria, comunque abbiano lo incarico di constatare alcune trasgressioni, non rivestono qualità di ufiziali della polizia giudiciaria. Particolarissimi, e ristretti alle trasgressioni minacciate solamente da pena pecuniaria sono gli ufizi loro.

2. Tutti gli ufiziali della polizia giudiziaria in quanto sono *tali*, sono sottoposti alla sorveglianza del Procuratore Generale presso la respettiva Corte Regia del compartimento nel quale risiedono (2). È necessario infatti che il magistrato a cui appartiene la suprema direzione dell'azione in tutto il compartimento della

(1) Dopo il sovrano Decreto dell' 8 febbrajo 1851, e col quale furono riammesse le RR. Guardie di Finanza alla partecipazione degli oggetti caduti in trasgressione, rimasto abolito perciò che le riguarda l'art. 78 del regolamento sulla instruzione de' processi criminali de' 22 novembre 1849, esse non possono più essere risguardate come esercenti funzioni di polizia giudiciaria nelle trasgressioni relative all'amministrazione da cui dipendono, e di che nella prima parte dell' art. 10 del cit. regolamento de' 22 novembre 1849.

(2) Art. 17 del regol. de' 22 novembre 1849 cit.

Regia Corte appo cui risiede, sia lo incaricato della sorveglianza degli ufiziali che hanno la missione di ricercare e constatare i fatti contro i quali quest' azione deve esercitarsi. Tale sorveglianza però è senza pregiudizio della subordinazione che ciascuno degli uficiali della polizia giudiciaria ha verso i suoi superiori diretti (1). Ad avvertire per altro semplicemente, e ad eccitare a maggior diligenza gli altri ufiziali di polizia giudiciaria, dai Giudici istruttori in fuori, sono autorizzati anche i Regi Procuratori con l' obbligo di ragguagliarne volta per volta il Regio Procuratore Generale.

3. La giurisdizione d' ogni ufiziale della polizia giudiziaria è per regola limitata al circuito della respettiva giurisdizione territoriale. A questa regola niun ostacolo fa il disposto nell' art. 16 del regolamento più volte citato della instruzione dei processi criminali che dispone — ivi — *Nelle città nelle quali risiedono più Pretori, o più Delegati di governo non è impedito che alcuno di essi eseguisca per ragione d' urgenza atti di polizia giudiziaria in un pe-*

(1) V. Comment. cit. pag. 100 e segg.

rimetro diverso dal suo — perchè questa disposizione lungi dal consacrare il diritto di turbare la competenza degli ufiziali di polizia giudiziaria tra loro, lo vieta anzi, e solo ne eccettua i casi di urgenza, quelli cioè ne' quali la prova del delitto o trasgressione potrebbe correre rischio di essere alterata e dispersa, e nei quali pure insegna che chi non trovasi nelle competenze del proprio distretto, circondario, comune, o quartiere, debba arrestarsi a que' soli atti necessari perchè non si alterino, nè si disperdano le prove.

4. I Procuratori Regi nelle loro qualità di ufiziali della polizia giudiziaria occupano il primo rango di questa classe di funzionari. Rivestiti per la natura delle loro attribuzioni d' una confidenza più intiera e più intima d' ogni altro ufiziale, esercitano necessariamente cotanta influenza nella loro giurisdizione, che secondo un dotto scrittore (1) può dirsi, ch' essi non debbono andare esenti da rimprovero ognorachè v' è luogo a lamentarsi delle frequenti infrazioni all' ordine pubblico ne' luoghi ove eser-

(1) Legraverend traité de la legislat. crim. Chap. 4. §. 58.

citano le loro funzioni. È principalmente alla loro vigilanza e attività, ch' è conceduta la cura di ricercare i colpevoli, e provocarne la punizione, essi sono le sentinelle avanzate dell' ordine giudiciario in ciò che concerne la vendetta pubblica (1).

D' onde ne seguita che nel caso di delitto *flagrante*, o quasi *flagrante* non solo *può*, ma *deve* il Regio Procuratore immediatamente trasportarsi sui luoghi del medesimo: non è questa per lui una semplice facoltà, ma una obbligazione che gl' impone la legge. Solamente nel caso in cui egli sappia di essere stato prevenuto da uno dei suoi *ausiliari*, può egli dispensarsene, o occorrendo autorizzare l' uficiale che ha cominciati gli atti di instruzione a continuarli.

Tutti gli ufiziali di polizia giudiziaria, tranne i *giudici d' instruzione*, le guardie di finanza, i caporali e comuni del corpo di gendarmeria, sono *ausiliari* del regio procuratore (2).

(1) V. tutta questa materia largamente trattata COMMENT. citato pag. 109 e segg.

(2) Noi per primi nel nostro COMMENT. pag. 110 facemmo sentire il bisogno di dovere chiamare i pretori, i delegati, e i graduati di gendarmeria fino al grado di caporale esclusivamente, *ausiliari* dei Regio Procuratore sull' esempio del Codice Francese, e con soddisfazione vedemmo adottata questa frase nella posteriore circolare §. 13 altrove cit. e che canonizzò in pari tempo anco tutte le altre nostre dottrine.

Questa qualifica non può convenire al *giudice d' instruzione* perchè egli riveste tutta la estensione dei poteri inerenti alla qualità d' ufiziale della polizia giudiziaria, e opera sempre in virtù d' un mandato, conferitogli direttamente dal sovrano, e non come supplente, o ausiliare del Regio Procuratore; e per un motivo contrario le guardie di finanza, e i caporali e comuni della gendarmeria che non hanno qualità d' ufiziali di polizia giudiziaria che per delle speciali trasgressioni, non possono essere qualificati come ausiliari del Regio Procuratore.

Vedemmo altrove come l' art. 21 del regolamento de' 22 novembre 1849 sia imperativo per tutti *indistintamente* (1) gli uficiali della polizia giudiziaria in ordine al loro trasferimento su' luoghi in caso di *flagranza*, o *quasi flagranza* di delitto. L' art. 25 però ha voluto che tanto il Regio Procuratore quanto il Giudice d' instruzione se ne diano reciprocamente avviso (2).

(1) V. come lo sia anco pel giudice d' instruzione. Commentario citato pag. 110.

(2) V. la critica a questa disposizione di legge nel nostro Commentario pag. 110.

Ma questo avviso dato, niuno di essi è obbligato di attendere la venuta dell' altro: ciascuno dee procedere indipendentemente dall' assenza dell' altro: le loro operazioni non debbono soffrire alcun ritardo. Può però avvenire che il Regio Procuratore e il Giudice instruttore si trovino simultaneamente su' luoghi del delitto; in questo caso la missione del primo è di limitarsi a richiedere; il Giudice d' instruzione agisce, ordina, e decide. Ciascuno rientra nelle sue attribuzioni; per dare un' altra interpetrazione a questo caso bisognerebbe che il giudice d' instruzione allorachè si trova sul luogo del delitto, vi compisse un ufizio assolutamente passivo, perchè egli non ha che il dritto d' instruire, e non quello di richiedere: e s' egli non deve fare la instruzione, la sua presenza è inutile.

Ciò non implica quistione alcuna nè di concorrenza, nè prelazione tra questi due magistrati, giacchè non può esservi tra loro quistione di tal sorta. La concorrenza non può aver luogo, e la prelazione non può verificarsi che tra funzionari rivestiti del medesimo carattere e dei medesimi diritti: e se il Regio Procuratore, e il Giudice instruttore hanno gli stessi diritti nel

caso di flagranza di delitto, non l' hanno più allorachè si trovano riuniti. La ragione della eccezione al dritto comune fatta dalla legge a favore del ministero pubblico, è cessata. Ogni funzionario dee ristringersi nella periferia delle proprie attribuzioni: l' uno dee richiedere, l' altro dee deliberare sulle richieste.

La *concorrenza* dunque e la *prelazione* non ponno verificarsi, che fra il Regio Procuratore e i suoi ausiliari. E a ciò ha provveduto l' art. 26 del regolamento citato disponendo, che al sopravvenire dell' ufiziale maggiore, l' inferiore desista dalle sue operazioni (1). Conseguentemente verificandosi concorrenza tra il Regio Procuratore, e i suoi ausiliari, il Regio Procuratore ha il diritto di fare da per se tutti gli atti della polizia giudiciaria, e continuare l' instruzione se incominciata: come pure ha il dritto di autorizzare l' uficiale che l' ha incominciata a compirla, e può delegare ad altri qualche parte della medesima: sarebbe però sempre lodevole se personalmente da se intraprendesse o continuasse in tali casi l' instruzione. Dicasi lo stesso

(1) V. Comment. cit. pag. 112.

della concorrenza che si verificasse tra il *pretore*, e il *delegato*, tra il *delegato* e il *graduato* dell' ufiziale della gendarmeria al di sopra del grado di caporale, dovendosi la prelazione al *pretore* sul *delegato*, al *delegato* sul *graduato* della gendarmeria.

5. Il giudice d' instruzione, pel disposto dell' art. 33 del regolamento de' 22 novembre 1849 ha l' obbligo di farsi accompagnare da un cancelliere: nel caso di mancanza del cancelliere può farsene rimpiazzare dal primo individuo che gli si presenta, purchè abbia l' età richiesta dalla legge, e giuri di fedelmente adempire le funzioni confidategli, del che dee prendersene atto nel processo verbale.

Quest' obbligo non corre per il Regio Procuratore, ma non perciò gli è inibito di richiederne l'assistenza; è semplicemente un dritto facoltativo: dovrebbe valersene tutte le volte che gli fosse possibile il farlo; ma in caso contrario può prendere il suo segretario, o un copista qualunque per compiere le funzioni d'attuario, dopo avergli fatto prestare giuramento come fu detto di sopra.

Dicasi lo stesso in ordine agli altri ufiziali di polizia giudiziaria, tranne riguardo ai Pre-

tori quelle limitazioni che vedremo parlando dei processi verbali.

Ogni ufiziale della polizia giudiziaria può farsi accompagnare al bisogno da una, o più persone presunte per la loro arte, o professione capaci di apprezzare la natura e le circostanze del delitto, o della trasgressione che si reca a constatare (1). Come pure ha nello esercizio delle sue attribuzioni il diritto di requisire direttamente la cooperazione e l'ajuto della forza pubblica (2).



(1) Argomento dell' art. 147 del regolamento per l' I. e R. Gendarmeria de' 30 maggio 1851.

(2) Art. 34 del regolamento d' instruzione de' processi criminali de' 22 novembre 1849.

CAPITOLO TERZO

DE' PROCESSI VERBALI



SOMMARIO

1. *Definizione dei processi verbali.*
2. *Oggetto dei medesimi.*
3. *Formalità alle quali le leggi gli ha sottoposti.*
4. *Doveri che ha ogni ufiziale di trasmetterli al Regio Procuratore.*

---

1. Abbiamo veduto nei capitoli precedenti, come ogni ufiziale di polizia giudiziaria debba render conto di ciò che ha operato in tal sua qualità mediante la redazione di un *processo verbale*. Interessa sommamente il farsi una idea chiara, e precisa dell' oggetto, e delle formalità di questo atto solenne, unica base spesse volte

di criminale persecuzione, e alla esatta redazione del quale dovrebbe essere impegnata tutta la coscienza, e lo zelo dell' uficiale che vi si dedica.

I processi verbali che hanno per oggetto di constatare la esistenza, e il corpo del delitto, e de' quali solo qui occorre parlare, gli ha esattamente definiti un illustre scrittore francese nel modo seguente — *quell' atto per il quale gli ufiziali pubblici constatano i delitti e le contravvenzioni, le loro circostanze, le tracce che hanno lasciato, e tutti i fatti propri a farne conoscere gli autori* (1).

2. Da questa esattissima definizione chiaramente si rileva, che i processi verbali degli ufiziali della polizia giudiciaria sono destinati a constatare: la esibizione, e l'oggetto della querela o denunzia, o altro modo qualunque di ottenuta notizia del reato, la esistenza, e i corpi del delitto: ad indicarne la natura, il luogo, il tempo, le circostanze, e raccoglierne gl' indizi, le presunzioni, le prove; a constatare lo stato de' luoghi, le dichiarazioni fatte spontaneamente, o dietro interpellazione ai testimoni, e alle per-

(1) Mangin traité des proces verbaux en matiere de delits e contraventions.

sone presenti, o ricercate: a registrare gl' interrogatorj tutti del prevenuto sia al momento del suo arresto, sia dopo: a descrivere gli oggetti, le carte, le armi, gli istrumenti ec. perquisiti sul prevenuto, nel luogo del delitto, o nel domicilio di colui che n' è presunto autore, o complice, a presentarne la descrizione topografica: a somministrare i resultati delle visite domiciliari, delle operazioni de' periti dell' arte che debbono essere chiamati in certi casi: a provare in una parola che tutte le operazioni della polizia giudiciaria sono state compiute, e con regolarità, e a fissare il momento dell' arresto del prevenuto.

3. Ogni processo verbale dee soggiacere alla prova, che le formalità alle quali la legge lo ha voluto sottoposto, sono state osservate: quindi, la regola generale, che tutte quelle formalità dell' adempimento delle quali non fa fede, debbonsi reputare omesse.

Le formalità alle quali la legge ha voluto soggetti i processi verbali, non sono vane, nè arbitrarie esigenze: esse hanno per iscopo di condurre l' ufiziale allo scuoprimento dei fatti: di proteggere il prevenuto contro delle ingiu-

ste sorprese: di conservargli i suoi dritti, e di far giungere sino ai magistrati la verità in tutta la sua purezza, e con il più alto grado di evidenza possibile.

I requisiti propri de' processi verbali in esame possono ridursi ai seguenti.

Il primo, ed essenziale requisito d'un processo verbale è che sia stato redatto da un ufiziale competente. La legge de' 22 novembre 1849 non ha accordato a tutti indistintamente gli uficiali pubblici il dritto di constatare i delitti e le trasgressioni, ma ad alcuni particolari che abbiamo enumerati.

Essenziale requisito del processo verbale è, che ciò che s'è detto, raccolto, o verificato in presenza dell' ufiziale della polizia giudiciaria, sia registrato in iscrittura sul luogo, e nell' atto stesso che ciò si dice, si osserva, si raccoglie, si verifica. Interromperlo con atti estranei, ne toglie la fede. Quindi se accade che la verificazione, e l' osservazione, venga da qualche accidente interrotta, si chiuderà il processo verbale delle prime operazioni là ove s'è giunti: e per le successive se ne faranno altri: ma non può un solo verbale redigersi a più riprese, ed

in più giorni per chiudersi in fine. Ogni verbale deve essere scritto in un *solo contesto*. Deve essere inoltre disteso alla presenza di due testimoni maggiori d'età, tranne il caso in cui vengano compilati dai *giudici instruttori*, dai *regi procuratori*, dai *pretori*, e dai *delegati* coll' assistenza del respettivo attuario, o da qualunque ufiziale della polizia giudiziaria in presenza d'un altro. Gli ufiziali di polizia giudiziaria della I. e R. Gendarmeria, come quelli che non hanno attuario non possono dispensarsene che nell' ultimo caso (1).

Niun' altra lingua può essere impiegata tra noi che l' *italiana*, ma se il detto che dee raccogliersi è di chi ignora questa lingua, o si esprime in un dialetto non comunemente inteso, allora l' ufiziale della polizia giudiziaria dee far uso d' un *interpetre*, che abbia l' età d' anni ventuno compiti, facendogli promettere con giuramento di tradurre fedelmente, e fedelmente riferire le domande che saranno respettivamente dirette al prevenuto, e le risposte da questi date. Che se questo manchi al momento, niuna legge

(1) Art. 37 del reg. 22. nov. 1849 e 150 de' 30 maggio 1851.

vieta ciò che la necessità allora comanda: si fa scrivere da lui ciò ch' egli intende dire rimettendone ad altro tempo, o la traduzione, o un novello esame.

Per l' uso delle *voci* da impiegarsi, la norma infallibile per ogni uficiale di polizia giudiziaria è la regola del giureconsulto *Celso*, cioè di servirsi di que' nomi che non da alcuni, ma dall' uso comune sono ricevuti. Quindi non è vietato lo scrivere qualche risposta importante nel linguaggio proprio del prevenuto o testimone. Scrivere ciò che *s' è detto*, e spesso come *s' è detto*, è il dovere di chi scrive il processo verbale.

Può esservi un *sordo-muto*. S' egli sa scrivere, i mezzi di scrittura che ha per ricevere le interrogazioni, ed esprimersi, e quindi le risposte che darà, debbono registrarsi nel processo verbale. Se non sa scrivere sarà fatto uso per la intelligenza dei segni d' un interpetre, il quale previo giuramento mediante i segni stessi farà comprendere al prevenuto, o testimone, la dimanda, e ricevuta la risposta la riferirà. Del resto le regole stabilite pel caso precedente sono comuni anco a questo caso, e anco a quello di *muto* soltanto. In generale chi sa leggere, e scri-

vere benchè *sordo-muto* o *muto* soltanto, può col mezzo della scrittura essere interrogato, e rispondere. Molto più ciò potrà farsi con coloro ai quali, o una ferita o altra inattesa calamità tolga l' uso della favella.

Scritto il processo verbale dee leggersi tutto alle parti intervenute per conoscere se hanno cosa da spiegar meglio, o aggiungervi, o levarne. Questa è la *chiusura*, poi segue la *soscrizione*.

L' art. 36 della legge de' 22 novembre prescrive — ivi — *i processi verbali esprimono l' anno, il mese, il giorno, e l' ora, in cui vengono compilati, non vi si debbono incontrare nè vacui, nè interlinee, e se vi sono occorse cancellature, o postille si approvano dall' uficiale che n' è l' autore, e da coloro che vi hanno assistito, e l' uno, e gli altri debbono poi sottoscrivere l' atto in ogni pagina e in fine.*

L' art. 150 sede 3.ª della L. 30 maggio 1851 prescrive — *non vi saranno vacui, nè interlinee, e se vi sono incorse cancellature, o postille debbono queste essere approvate dall' ufiziale estensore, e da coloro che vi hanno*

assistito i quali tutti apporranno le loro firme in ogni pagina e in fine. Fa di mestieri ben precisare il senso di queste voci.

Dalla voce latina *affirmare,* che equivale a solennemente confermare e suggellare con fede, diamo alla sottoscrizione il nome di *firma.*

La sottoscrizione dunque è la firma intera che si appone alla fine dell' atto, e consiste nello scriver di proprio carattere il proprio *nome,* e *cognome.* Colla voce *nome* le nostre leggi, e il nostro uso comune di dire, indicano il *nome individuale,* il *nome di battesimo. Cognome* diciamo il *casato.* Avendo la legge come riscontrasi dagli articoli riferiti usate le voci *sottoscrizione, firma,* sembrerebbe che tanto in *fine,* quanto in ogni *pagina* del processo verbale dovesse esservi apposta la *piena sottoscrizione* dell' ufiziale della polizia giudiziaria, e degli altri tutti intervenuti all' atto. Noi però non crediamo debba trarsene una tale conclusione, tanto più che uno dei più accreditati codici d'instruzione criminale, vogliamo dire il Napoletano, dispone diversamente, e cioè che la firma o sottoscrizione *intera* debba essere apposta in fine dell' atto, bastando per ogni pagina la *mezza-*

firma, ossia il solo cognome. *Pagina* poi è d'ordinario sinonimo di *faccia*; ne' processi verbali di cui parliamo, è in luogo delle due facce di cui è composta la carta.

Fu veduto come la legge obblighi a *sottoscrivere* il processo verbale non solo l'ufiziale, il cancelliere, ma chiunque intervenga nell'atto. Molti individui però sono *agrammatici*, imperiti cioè di scrittura; molti poi non possono scrivere per età, per infermità, per ferite: di tutto ciò dee farsene espressa menzione nel processo verbale: e molto più poi di chi non possa, o non voglia. Ne' testamenti, e nei contratti ciò è inutile, perchè chi non vuol sottoscrivere, non vuol certo contrattare, nè testare. Ma nei giudizi penali ove ciascuno è obbligato a rispondere alle interrogazioni dell' ufiziale della *polizia giudiziaria*, e del giudice, dee esprimersi la causa non solo della *impotenza*, ma anco del rifiuto. Spesso un pretesto dimostrato vano, facendo conoscere il capriccio, o la menzogna d'alcuno, ha aperto ad un abile instruttore un ampio campo allo scuoprimento del vero.

I processi verbali, debbono esprimere la *data* sotto cui sono redatti. Nulla è più neces-

sario negli atti giudiziari della data: da una *data* può spesso dipendere la vita, e la fortuna degli uomini. Noi per *data* intendiamo la menzione del *luogo,* dell' *anno,* del *mese,* del *giorno,* e spesso dell' *ora* in cui l' atto si celebra.

La facilità di alterare o segnare in un modo incerto le cifre numeriche consiglia il metodo di scrivere i numeri per esteso senza abbreviazioni, nè cifre.

I due articoli di legge riportati, prescrivono però che nel processo verbale non debbono riscontrarsi nè *vacui,* nè *interlinee.* I *vacui* sono perigliosi per le aggiunte che possono venirvi fatte dopo la solenne celebrazione dell' atto; le *interlineazioni,* guastano spesso e corrompono il senso; però dalla legge sono assolutamente vietati. Possono però occorrere delle *correzioni,* o delle *postille,* perciocchè chi può pretendere di non avere errato e di aver ritratto appuntino la mente, e il senso del testimone, o di avere a primo colpo espresso ciò che s' è veduto ed osservato? Ma si dee *correggere* e *postillare* o al *margine* o in *fine* dell' atto, lineandosi in modo le cose levate, o corrette, che possano queste leggersi anco dopo. La legge vuole che le corre-

zioni, e le postille vengano firmate dall' ufiziale e dalle persone tutte che vi hanno assistito. Ciò mostra la utilità di scrivere i verbali a *mezza pagina,* o come dicesi a *colonna,* e che tutte le sottoscrizioni debbono essere *intiere,* e farsi immediatamente dopo la scrittura a *raso,* senza lasciare alcun intervallo di carta che possa dar luogo ad aggiunzioni fraudolenti.

Troviamo utile anco il consigliare che in ogni processo verbale, si scriva in cima della prima faccia, da un lato la natura dell' atto, dall' altro l' oggetto, e ciò per facilitare la lettura dei processi.

Le parti *cancellate* si reputano come non inserite: quindi l' approvazione prescrittane dagli articoli citati è da considerarsi come un vizio di redazione, e la frase *cancellature* dee avervisi come posta invece di *correzioni,* o *aggiunte* le quali non possono essere attese se non quando, come fu veduto, sono approvate dai redattori, e da tutti coloro che hanno assistito all'atto: approvazione però che non è lecito più fare quando il processo verbale è stato chiuso, e che ha ricevuto tutte le solennità richieste per la sua validità.

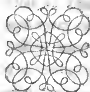
Suole di leggieri avvenire, come fu anco superiormente veduto, che i delitti, o le trasgres-

sioni siano di tal natura che per essere verificati, constatati, e apprezzati nel loro carattere distintivo, richiedano il ministero delle persone di una data arte. Tutti gli uficiali di polizia giudiciaria debbono avere allora la più gran cura di fornirsi dei lumi necessari per iscuoprire la verità, e chiamar tosto su' luoghi quelle persone che per la loro professione si presume abbiano la conoscenza che esige respettivamente ciascuna specie di affare.

Le persone a tale effetto chiamate su' luoghi, dopo le cognizioni speciali prese sulla natura, e le circostanze del delitto, non possono operare regolarmente che dopo aver prestato il giuramento di dare il loro parere secondo la loro arte, e coscienza. Il *parere*, o rapporto del resultato delle loro operazioni, non dee essere punto redatto a guisa d' un processo verbale separato, e distinto, perocchè le verificazioni della gente dell' arte non componendo che una parte della operazione generale che ha per oggetto di constatare esattamente il fatto, e le circostanze del medesimo, queste verificazioni debbono essere consegnate al processo verbale che redige a questo effetto l' ufiziale della polizia giudizia-

ria. È inutile lo avvertire che presso di noi i processi verbali sono redatti in carta libera ed esenti da bollo e registro.

4. I processi verbali che vengono redatti per occasione di *flagranza* o *quasi flagranza* di delitto sia che si tratti di delitti di competenza delle RR. Corti, o di delitti di competenza dei tribunali di Prima Istanza, debbono essere dagli ufiziali di polizia giudiciaria direttamente trasmessi al Regio Procuratore del circondario, ove il delitto o la trasgressione, è stata constatata.



CAPITOLO QUARTO

DELLE ATTRIBUZIONI DELLA FORZA PUBBLICA NEI CASI DI FLAGRANZA O QUASI FLAGRANZA DI UN DELITTO O TRASGRESSIONE E DEI DOVERI DELLA GENDARMERIA IN GENERALE

SOMMARIO

1. *Ogni agente della forza pubblica è autorizzato di arrestare l' incolpato sorpreso in flagranza, o quasi flagranza di delitto — distinzione da osservarsi tra statista e forestiero incognito o abitualmente vagabondo, e ragione di tale distinzione.*

2. *Che debba intendersi per forza pubblica — la I. e R. Gendarmeria è per eccellenza la esecutrice delle leggi, e degli ordini della pubblica autorità.*

3. *Attribuzioni, e competenze dei graduati, e comuni di questo corpo — estensione — limite — rinvio.* —

---

1. L' art 42 del regolamento de' processi criminali de' 22 novembre 1849, autorizza qualsivoglia *agente della forza pubblica* ad arrestare l' incolpato sorpreso in *flagranza*, o *quasi flagranza* di un *delitto* colpito da pena *afflittiva;* e col successivo articolo 43 estende quest' autorizzazione anco ai *delitti*, e *trasgressioni* colpiti da pene pecuniarie, quando l' incolpato sorpreso in flagranza sia un *forestiero*, un *incognito*, o un *abitualmente vagabondo*.

Il toscano dunque, o statista che vogliamo dire, per regola generale non può essere arrestato dagli agenti della pubblica forza senza un mandato della autorità competente da esibirglisi. Una eccezione, oltre quelle che vedremo in appresso, ne ha fatto la legge pel caso di flagranza o quasi flagranza di delitto colpito da pena afflittiva (1): pel forestiero incognito o abitualmente vagabondo, l' autorizzazione è estesa

(1) V. quanto sarà detto in appresso.

nel caso di *flagranza*, o quasi *flagranza* anco ai delitti e alle trasgressioni portanti a pena semplicemente *pecuniaria*.

La ragione di tale disposizione della legge dimora in questo; che nello statista, lo interesse di sfuggire alla pena nel caso di delitto o trasgressione punibile semplicemente con pena pecuniaria essendo minore di quello di rendersi esule dal territorio natio, inutile ed esorbitante sarebbe lo assoggettarlo ad un arresto sempre fatale agli interessi, e alla fama d' un uomo onorato: mentre nel forestiero lo interesse di trattenersi nello stato, essendo certamente minore di quello di sottrarsi alla pena, comunque pecuniaria, lo arresto, anco in questo caso è giustificato.

Interessa dunque conoscere cosa debba intendersi per *forza pubblica*, e chi siano gl' individui che compongono la medesima.

2. Presso di noi, come presso alcune, per non dir tutte, l' estere nazioni, la *forza pubblica* instituita per la esecuzione de' mandati giudiziari, e amministrativi, e a vigilare al mantenimento dell' ordine sociale, nulla avea in passato di comune col restante dell'esercito: era perciò av-

vilita nella pubblica opinione: il soldato ne sdegnava gli ufizi, ed alcuni giungevano fin anco a creder gloria l'opporvisi. Riconosciuto col progresso della civiltà come niuna delle sociali instituzioni varrebbe a raggiungere la respettiva meta senza il braccio forte della forza pubblica, la sola che può costringere i renitenti alla osservanza delle leggi, e alla esecuzione dei mandati delle autorità costituite, se ne fece una onorevole diramazione dell'armata, e così le venne restituito il suo splendore e la originaria sua nobiltà. Oggi dunque la *forza pubblica* è constituita in generale da tutti coloro che formano parte dell'armata, perchè tutti sono chiamati a prestarsi agli inviti dell'autorità, sommamente importando al pubblico bene, la difesa della sicurezza esterna, quanto la conservazione dell'ordine interno dello stato (1). Se non che siccome l'esercito non può trovarsi in tutti i luoghi ne' quali può nascere il bisogno della forza, nè dee esser distratto dalle sue ordinarie incombenze, così si è creduto staccarne una parte, e destinarla unicamente

(1) Art. 2 del regolamento per l'Imperiale e Reale Gendarmeria de' 30 maggio 1851.

per invigilare sull' ordine pubblico, e per eseguire le disposizioni della polizia ordinaria, e della giudiziaria. Questo corpo novellamente riordinato tra noi, e che costituisce sì nobil parte della forza pubblica, ha il nome di Imperiale e Reale *Gendarmeria,* il cui fine principale è di assicurare nello interno del granducato il mantenimento della pubblica, e privata sicurezza, tranquillità, e moralità, la esecuzione delle leggi, la scoverta dei rei, il rispetto, e la difesa alle persone, e alle proprietà (1). Ora essendo una tal forza quella che può chiamarsi per eccellenza la esecutrice delle leggi, e degli ordini della pubblica autorità, e la investigatrice de' rei e dei reati, è conseguente che debbasi, a propriamente parlare, specialmente intendersi per agenti della pubblica forza gl' individui componenti la medesima, comunque non cessino dal reputarsi tali anco gli altri individui degli altri corpi, tutte le volte che fossero chiamati alle stesse incumbenze, ed agissero in concorso co' primi.

Veduto come per agenti della pubblica forza vengano specialmente designati i componenti il corpo della I. e R. Gendarmeria, primo dell' eser-

(1) Art. 123 del cit. regolamento.

cito, dopo la guardia civica, i veterani, e gl' invalidi (1), passiamo a conoscere quali siano le attribuzioni in genere del medesimo.

Le attribuzioni della Gendarmeria altre sono di *polizia amministrativa*, altre di *polizia giudiciaria*. Le prime si estendono agli individui di tutto il corpo indistintamente; le altre si limitano a tutti i graduati, eccetto i caporali. Sotto l' aspetto d' uficiali della polizia giudiciaria i gendarmi come *ausiliari* del Regio Procuratore, hanno gli stessi doveri, e le stesse attribuzioni di lui. Sotto lo aspetto di forza pubblica, il mantenimento della pubblica, e privata sicurezza, l' esecuzione delle leggi, una vigilanza perenne e reprimente nell' interno dello stato, costituiscono l' essenza del servizio della Gendarmeria. È sotto questo secondo aspetto che noi dobbiamo ora qui considerarla.

Il servizio della I. e R. Gendarmeria avendo per fine speciale di assicurare il mantenimento dell' ordine, e la esecuzione delle leggi, tutti gli ufiziali, sotto ufiziali, o capi di distaccamento, indipendentemente dalle attribuzioni che i gra-

(1) Art. 2 del regolam. cit.

duati fino al grado esclusivamente di caporale esercitano nella lor qualità d' ufiziali ausiliari di polizia giudiziaria, debbono immediatamente dar notizia al Regio Procuratore del circondario ove risiedono, di tutti quei delitti, e quelle trasgressioni di che nell' esercizio delle loro funzioni sono venuti in cognizione. Questo dovere prescritto dall' art. **112** del regolamento per l' I. e R. Gendarmeria più volte citato, è comune anco a tutti i pubblici ufiziali in virtù dell' art. **57** del regolamento dei processi criminali, e deve tenersi in osservanza sì dall' una che dagli altri, tanto pe' casi nei quali sia indicato o scoperto il colpevole, quanto per quelli in cui sia rimasto ignoto l' autore del delitto. Ambo i due articoli infatti usano la dizione generica *delitto,* e ne fanno preciso dovere *(dovrà)* il primo a ogni ufiziale, sotto ufiziale, o capo di distaccamento, il secondo a qualsivoglia pubblico ufiziale indistintamente, che si trovi nello esercizio delle sue funzioni. Oltrechè è da osservare, che il dovere in parola non è limitato al caso in cui il delitto si appresenti come doloso, ma si estende anco al caso in cui il fatto abbia le apparenze d' un infortunio, e solo

in questo secondo caso, è mestieri che l'autorità che dà la notizia, vi aggiunga contemporaneamente tutte quelle altre notizie d'onde nella opinione dell'autorità medesima, e nel pubblico emerge il concetto che il fatto non sia stato doloso.

Se il delitto appartiene alle competenze delle Corti Regie, ossia se ha l'apparenza di essere punibile con pena superiore all'afflittiva del carcere (1), ed è *flagrante*, o *quasi flagrante*, la notizia di che è stato fin qui parlato oltre esser comunicata al Regio Procuratore del circondario, dovrà esserlo anco agli altri uficiali di polizia viciniori, allo effetto che siano subito fatte quelle verificazioni di che nell'art. **21** e seguenti del regolamento per la instruzione dei processi criminali (2).

La Gendarmeria deve presentare le dinunzie dei fatti punibili di competenza maggiore (3), per massima al Regio Procuratore, tutte le volte che ciò può essere agevole, potendo in caso diverso presentarle anco al pretore criminale, o ad al-

(1) Vedi quanto in ordine a ciò fu detto a pag. 13. n. 2.

(2) Art. 113 del regolamento sull'Imperiale e Reale Gendarmeria cit.

(3) Chiamasi competenza *maggiore* quella interessante i Tribunali di Prima Istanza, e le RR. Corti; competenza *minore* la pretoriale.

tri uficiali di polizia viciniori al luogo ove risiede. Le denunzie dei delitti, e trasgressioni di competenza *minore*, o pretoriale, debbono dalla medesima essere presentate, o trasmesse ai pretori criminali dal circondario ove il fatto si denunzia avvenuto (1).

La Gendarmeria, sempre in coerenza del fine precipuo della sua instituzione, di assicurare cioè il mantenimento dell' ordine in tutto il Granducato, tostochè abbia cognizione per qualunque mezzo, di un qualche delitto, o trasgressione, ha tutta la latitudine per iscuoprirlo, di raccoglierne le traccie proprie a constatarlo, e chiarirne gli autori: le ricerche di questo genere sono classate nel numero dei suoi doveri dall' art. **116** del regolamento di sua instituzione, il quale imperativamente *(dovrà)* le ordina di raccogliere, e prendere in questi casi tutti quegli schiarimenti sui delitti e le trasgressioni, che possono farne conoscere i loro autori, e i complici, e di dare sollecita comunicazione degli indizi, e prove raccolte, e de' processi verbali a questo effetto compilati al Regio Procuratore, e respetti-

(1) Art. 114 e 115 del cit. regolamento.

vamente al pretore criminale colle norme di sopra indicate. Inoltre ha il dovere di ricercare, e perseguire i malfattori: di redigere de' processi verbali (1) sulle dichiarazioni fatte dagli abitanti, vicini, parenti, amici, e ogni altra persona in istato di somministrare indizi, prove, schiarimenti sugli autori de' delitti, e su' loro complici; di redigere ugualmente processi verbali d'incendi, di rubamenti, di omicidi, e di tutti i delitti, e le trasgressioni che lasciano traccia dopo di sè: di redigere verbali di cadaveri trovati sulle pubbliche vie, nelle aperte campagne o annegati nelle acque dei fiumi, e solo in caso che questa scoperta sia stata fatta dai semplici gendarmi debbono essi darne parte immediatamente agli ufiziali di polizia giudiziaria, che in questi casi sono tenuti a portarsi su' luoghi per gli effetti di che negli articoli 21 e seguenti del regolamento de' 22 novembre 1849. Per conseguire la scoperta dei delitti, e delle trasgressioni, e la punizione de'delinquenti e trasgressori, è in dovere la Gendarmeria di deferire alle richieste, ed eseguire gli ordini che nei limiti

(1) V. su questi verbali ciò che sarà detto in seguito.

delle loro respettive attribuzioni siano ad essa trasmessi dagli ufiziali di polizia giudiziaria (1).

La gendarmeria, sempre per corrispondere al fine speciale suddetto della sua instituzione, e come parte primaria e essenziale della *forza pubblica*, è autorizzata di arrestare:

1. Tutte le persone sorprese in *flagrante* o *quasi flagrante* delitto o trasgressione con quelle norme, e distinzioni che furono vedute al principio del presente capitolo.

2. Di arrestare inoltre ogni individuo trovato con armi insanguinate, o altri indizi facienti presumere il reato.

3. I malviventi, i pubblici ladri, e gli assassini.

4. I danneggiatori, scarpatori, devastatori delle campagne presi sul fatto, o che non sappiano dare un sufficiente discarico dell' esser loro, e del possesso de' prodotti campestri (2).

5. Di dissipare ogni attruppamento a tenore dagli articoli 85 e 86 del regolamento di polizia, previsto sotto la frase *radunate popolari*.

5. Di arrestare tutti quelli che fossero trovati a commettere violenze contro la sicurezza

(1) Art. 118. del regol. cit.
(2) Art. 124. del regol. cit.

delle persone, e le proprietà particolari, e dello stato.

6. Coloro che si opponessero alla libera circolazione delle sussistenze.

7. Coloro che disturbassero i cittadini nell' esercizio del loro culto.

8. Di costringere i vetturieri, carrettieri, ed ogni conduttore di vetture, a lasciar libero il transito, e in caso di opposizione, o resistenza arrestare coloro che lo impediscono.

9. Di arrestare tutti quelli che per imprudenza, per negligenza, con la velocità de' loro cavalli, o in ogni altro modo, avessero ferito un cittadino.

10. Di arrestare tutti quelli che tenessero giuochi d' azzardo, ed altri giuochi proibiti dalla legge, nelle piazze pubbliche, fiere, o mercati.

11. D' arrestare gli accattoni e vagabondi ne' casi, e nelle circostanze che gli rendono meritevoli di punizione.

12. D' assicurarsi d' ogni individuo circolante nel granducato senza passaporto, o non conforme alle leggi.

13. D' arrestare, e tradurre innanzi le competenti autorità militari, i disertori e que' sol-

dati che vaganti ritrovassero per la città in ora insolita (1).

14. D' invigilare sulla questua ove, e in quanto è proibita.

15. D' invigilare sull' osservanza delle leggi relative alle dogane, alla caccia, alla pesca, alla delazione delle armi, e a qualunque altro oggetto previsto, e tutelato dai regolamenti generali, e speciali di polizia municipale, e rurale.

16. D' invigilare sulla nettezza delle strade, e delle piazze.

17. Sulla osservanza de' giorni festivi, bestemmia, e turpiloquio, sul trasporto, e inumazioni de' cadaveri umani, sul disturbo della quiete notturna, sulla osservanza della chiusura de' pubblici ridotti in tempo di notte, e all' illuminazione della città.

18. D' arrestare tutti coloro che col disobbedire agli ordini datili di desistere da un fatto, o un detto, si constituissero perciò solo in flagrante insubordinazione.

19. D' arrestare i contravventori ai precetti di polizia (2).

(1) Art. 125 del regolamento de' 30 maggio 1851 cit.
(2) Art. 128 del regol. di Gendarm. cit.

Se non che, non bisogna confondere il diritto d'arresto che ha in questi casi la Gendarmeria, col diritto d'arresto che la legge ha consacrato coll'art. 28 del regolamento de' processi criminali agli ufiziali di polizia giudiziaria. Il diritto d'arresto di cui parliamo non è che una misura di polizia, subordinata all'obbligo di condurre l'arrestato avanti l'autorità competente la quale deve ritenerlo, o rilasciarlo secondo la qualità de' casi ch'ora qui non è luogo ad esaminare; mentre l'altro è un vero atto di persecuzione che fa dell'individuo arrestato un incolpato, e lo sottomette, impossessandone la giustizia, ad una procedura criminale, che lo mantiene come sarà veduto al capitolo degli arrestati dalla pubblica forza in istato d'arresto, finchè i tribunali non abbiano pronunziato.

Gli arrestati dalla Gendarmeria debbono dunque essere tradotti avanti il pretore criminale del circondario insieme co' corpi del delitto, o di trasgressione, e con gli oggetti di convinzione trovati sulla persona dell'arrestato, o presso al luogo dell'avvenuto arresto, i quali aiutando ad indicare, o provare la esistenza, e i mezzi d'esecuzione del delitto, e chi vi abbia presa parte

principale, od accessoria, debbono essere con ogni diligenza raccolti, e legalmente assicurati mediante la redazione del relativo processo verbale, e con ogni altro mezzo qual'è la sigillazione, onde vi abbia prova della loro identità. Da queste disposizioni contenute nell'art. 132 del regolamento per l'Imperiale e Reale Gendarmeria, tre regole ne derivano: la prima che i gendarmi tranne il caso di *flagranza* o *quasi flagranza* di un delitto portante a pena afflittiva ove si tratti di statista, e a pena anco semplicemente pecuniaria trattandosi di delitto o trasgressione di un forestiero incognito, o abitualmente vagabondo, e i casi superiormente descritti e sanzionati dagli art. 124, 125, 128 del regolamento per l'Imperiale e Reale Gendarmeria citato, non possono procedere ad arresto personale senza un mandato dell'autorità competente, nei quali casi, come sarà veduto in seguito, è ingiunto alla gendarmeria di comportarsi con onoratezza, e di non permettersi alcun atto che potesse essere qualificato come una vessazione, o un abuso di potere (1): la seconda che la Gendar-

(1) Art. 135. del regol. cit.

meria deve impossessarsi dei corpi del delitto trovati o sulla persona dell' arrestato, o presso il luogo dell' avvenuto arresto, ma non può intraprendere visite domiciliari senza le formalità prescritte dalla legge, e per le ragioni che saranno vedute in appresso: la terza che i processi verbali della gendarmeria in questi casi, mentre si sono voluti dalla legge all' effetto di conoscere la esattezza delle operazioni della medesima in tale occasione, non possono però avere in giustizia altra considerazione che quella di semplici schiarimenti, non essendo i loro redattori nè ufiziali di polizia giudiziaria nè esercenti le funzioni di polizia giudiziaria ai termini dell' art. 1.° del regolamento d' instruzione citato. D' onde ne seguita ch' essi non possono mai essere attaccati di nullità sotto il pretesto che non rivestono le formalità imposte ai processi redatti dagli uficiali di polizia giudiziaria. Tuttavia siccome anco questi processi verbali sono a garanzia del prevenuto, e possono avere importanti conseguenze in giustizia, è chiaro che debbono essere redatti con cura, e con tutte le forme che avemmo luogo più sopra d' indicare.

CAPITOLO QUINTO

DELLE VISITE DOMICILIARI

SOMMARIO

1. *Cosa è la visita domiciliare: doppio oggetto che può proporsi: distinzione.*
2. *Della visita domiciliare per occasione d' una procedura regolare. Cautela, forme.*
3. *Delle visite domiciliari per occasione di verificazioni preliminari.*

---

1. La *visita domiciliare* è un'eccezione al principio di diritto pubblico che consacra l'inviolabilità delle abitazioni (1): quindi essa non può essere fatta che nei casi espressi dalla legge, e con le solennità da essa prescritte: ma-

(1) *Quia domus tutissimum cuique refugium ac receptaculum sit. Diceva* Gaio.

teria importantissima, che noi cercheremo qui, compatibilmente all' indole del lavoro, con la maggiore chiarezza precisare.

La *visita domiciliare,* può avere per oggetto, o la ricerca d' un prevenuto, o le prove di un delitto. La prima appartiene in generale alla forza pubblica, e chiamasi propriamente parlando *visita domiciliare,* la seconda non può per regola esser fatta che dagli ufiziali della polizia giudiziaria, e prende il nome di *perquisizione*. Questa distinzione in apparenza sottile, ma utilissima, non è stata accolta dal regolamento de' processi criminali che contempla la soggetta materia il quale ha indistintamente fatto uso sì dell' una, che dell' altra voce, per cui ancor noi qui avuto riguardo allo scopo propostoci con la pubblicazione di questo manuale, indistintamente le useremo.

Trattando del *flagrante* delitto, fu veduto, che l' uficiale della polizia giudiziaria non solo ha il dritto d' impossessarsi delle armi, istrumenti, carte, effetti, ritrovate in dosso, o presso il luogo dell' avvenuto arresto al prevenuto, allorchè possono presentare qualche rapporto col delitto, ma che per disposizione espressa della

legge ha anco quello di eseguire delle visite *locali*, e *domiciliari*. Vedremo più tardi il senso di queste voci.

Se non che non è solamente nel caso di *flagrante*, o *quasi flagrante* delitto che si può esercitare un tale diritto: in tutte le procedure può esservi luogo a fare perquisizioni di carte, o altri oggetti creduti utili alla manifestazione della verità: d'onde la necessità di distinguere le visite domiciliari in quelle che debbono servire ai bisogni d'una procedura *regolare*, da quelle unicamente dirette a raccogliere e porre in essere *preliminarmente* le tracce d'un delitto, del suo autore, e de' suoi complici. Parliamo delle prime.

2. Le visite domiciliari che debbono servire ai bisogni d'una procedura, non possono per REGOLA essere fatte che dal Giudice d'instruzione. È ad un GIUDICE, ad un funzionario inamovibile, e conseguentemente riputato indipendente, che la legge ha confidato il dritto di penetrare nel domicilio dei cittadini, e farvi delle ricerche. Questa è incontrastabilmente una garanzia: nè può essere permesso al giudice d'instruzione di renderla illusoria, delegando

altri a procedere per lui a questa importante operazione. Tuttavia l' art. 75 del regolamento sulla instruzione de' processi criminali, lo autorizza a richiedere a questo oggetto, mediante lettera rogatoria, l' opera dei pretori criminali: ma questa disposizione è evidente che non dee applicarsi che ai soli casi d' urgenza, e quando il domicilio da visitarsi fosse così lontano da non potervisi il giudice instruttore trasportare senza pregiudizio grave degli altri affari, lochè è rimesso necessariamente alla sua coscienza: altrimenti accogliendo un diverso concetto si verrebbe a violare in ordine al sacro principio della inviolabilità dello asilo domestico tutte le regole di pubblico diritto testè enunciate, e avvalorate dall' autorità delle migliori, e più moderne legislazioni. Il rispetto di cui la legge circonda l' asilo dei cittadini le proibiva di prodigare questo potere, però lo ha ristretto per regola generale al solo giudice instruttore, ed egli non può delegarlo che ne' casi enunciati.

Il giudice instruttore deve procedere ad ogni atto necessario, o utile a condurre alla scoperta del vero, tanto a carico che a difesa dell' incolpato. Conseguentemente il domicilio del medesi-

mo, il domicilio di altre persone, possono presentare il bisogno di essere visitati; egli è autorizzato a visitarli, sia in seguito di richiesta, sia d' ufizio, e perquisirvi tutti gli oggetti che possono facilitare lo scuoprimento del vero.

Sebbene la espressione impiegata dall' art. **70** del regolamento sulla istruzione de' processi criminali, sia precettiva (DOVRA') pel giudice d' instruzione anco per le visite domiciliari, pure non si può disconoscere che lo esercizio di questo dritto è subordinato a più condizioni.

Bisogna infatti che primieramente l' esistenza d' un fatto qualificato dalla legge *delitto,* o *trasgressione* sia avvenuto: bisogna in seguito che l' individuo nel domicilio del quale si vuole procedere ad una perquisizione, sia *incolpato* d' essere l' autore di questo fatto, o che si abbia delle *presunzioni* ch' ivi siano nascosti degli oggetti ch' è interessante il discuoprire. Il dritto dunque di procedere alle visite domiciliari non è stabilito dalla legge per giungere alla scoperta d' un delitto, o d' una trasgressione di cui l' esistenza sia incerta, e molto meno per rendere più facile l' assicurazione de' delitti di una certa natura, siano, o no stati meditati dalle persone

presso le quali si procede alla perquisizione. Le visite domiciliari in parola, non debbono essere nè misure preventive destinate a comprimere delle intenzioni che si suppongono criminose, nè misure di polizia amministrativa destinate a giungere alla scoperta di colpevoli che la instruzione non ha per' anco come tali designati. Le visite domiciliari sono *atti* d' *instruzione* che non possono intervenire che in una procedura regolare a ragione del delitto commesso, che non debbono aver luogo che a carico dell' individuo nominatamente incolpato d' un delitto, o d' una trasgressione, e non possono essere estese alle case dei terzi, che quando i riscontri già acquistati danno luogo a presumere che negli oggetti relativi al delitto vi siano nascosti.

Ristrette in questi limiti, le visite domiciliari sono mezzi legali d' instruzione ammessi in tutti i tempi dal dritto criminale.

Il giudice d' instruzione è obbligato a procedere alle visite domiciliari, allorchè n' è richiesto dal Regio Procuratore?

Non può disconoscersi, che a prima vista, dalle parole dell' art. 70 superiormente citate, sembri risultarne, che il giudice d' instruzione

debba procedere alle visite domiciliari tutte le volte che ne viene richiesto dal Regio Procuratore: ma riflettendoci bene, si resta di leggieri convinti, che il giudice instruttore non è in quanto a quest' atto d' instruzione, un semplice istrumento che il Regio Procuratore possa mettere in muovimento tutte le volte che gli convenga, ma che invece egli ha il diritto di deliberare sulla opportunità della requisizione che gli è fatta, e rigettarla s' egli crede avere de' giusti motivi per non deferirvi.

Il giudice d' instruzione è un magistrato indipendente dal pubblico ministero, rivestito d' un potere che gli è proprio, e incaricato di fare nell' interesse della giustizia tutto ciò che può tendere allo scuoprimento della verità; egli è l' apprezzatore delle richieste, e delle domande che le parti le quali procedono dinanzi a lui possono sottomettergli, ma non è obbligato di deferirvi, quando non gli paiano giuste, e utili. La legge non ha potuto derogarvi colle disposizioni contenute nell' articolo 70 sopracitato.

Infatti le espressioni: *dovrà colla maggiore sollecitudine dar opera ec.* usate dall' art. 70 del regolamento citato, trovano un freno nel-

l' art. 90 successivo là dove dice — *Il giudice d' instruzione si uniformerà alle requisitorie del Regio Procuratore, ed eseguirà quanto con le medesime sarà domandato. Se peraltro reputerà ineseguibili, o in quello, o in qualunque stato di atti le domande del Regio Procuratore dichiarerà il suo parere motivato in calce della requisitoria, e l' affare sarà sottoposto alla decisione della Camera di Consiglio.* D' onde ne seguita, che mentre senza contrasto la legge impone al giudice d' instruzione il dovere di ricercare tuttociò che tende alla scoperta, e alla convinzione del colpevole: che impegna la di lui responsabilità a non trascurare di usare la via delle visite domiciliari nelle circostanze in cui può essere utile il ricorrervi, è ben lungi però da esigere che in materia di visite domiciliari, il giudice d' instruzione non sia che un agente passivo del pubblico ministero. Le Camere di Consiglio, tostochè il Giudice instruttore è impossessato della procedura, sono le sole competenti a dirimere qualsivoglia conflitto nato tra esso, e il Regio Procuratore.

Le visite domiciliari debbono, in mancanza di speciale disposizione nel novello regolamento

d' instruzione dei processi criminali, regolarsi con le cautele ordinate dalla legge del 23 decembre 1816, ma con le forme prescritte dal suddetto regolamento.

In conseguenza, il giudice d' instruzione, e il pretore criminale, nel caso in cui quest' ultimo, come fu veduto, ne sia richiesto con lettera rogatoria del giudice instruttore, debbono essere accompagnati, ed assistiti dal loro cancelliere.

Non è necessario che siano assistiti da due testimoni: questa formalità non si esige da essi che nel caso di *flagrante* o *quasi flagrante* delitto in cui agiscano isolatamente.

Il giudice instruttore può introdursi a qualunque ora nel domicilio ove vuol eseguire le perquisizioni? Esamineremo questa quistione, quando parleremo delle visite domiciliari per servire ai bisogni d' una instruzione preliminare.

Le perquisizioni debbono essere eseguite alla presenza di colui nel cui domicilio si vorranno portare ad effetto, semprechè non fosse assente, o ricusasse intervenire, del che se ne dee prendere atto nel processo verbale. Ciò risulta dall' art. 14 della legge citata del 26 decem-

bre 1816. Ma se l' incolpato è in carcere? La legge non ha preveduto questo caso, ma è chiaro, che per l' attuale nostra procedura penale, tutta la instruzione dovendo essere fatta in contradittorio dell'incolpato, trattandosi di perquisizioni da farsi nel suo domicilio, dovrebbe essere interpellato se vuol trovarsi presente, o di farsi rappresentare da un mandatario speciale. La omissione di questa interpellanza potrebbe produrre dei grandissimi vantaggi alla sua difesa. Carnot (1) è d' avviso che questa interpellanza sia necessaria, ma se lo arrestato si ricusa, siccome la presenza del medesimo si esige solo nel suo interesse, dee ritenersi facoltativa, e quindi non può esservi costretto. Il Mangin (2) all' opposto sostiene che tutte le volte che l' incolpato è sotto la mano della giustizia, può esser costretto ad assistere a questa operazione; che essa non si fa pel suo solo interesse, ma per quello della verità. Avuto riguardo allo spirito della legge del 1816 cit. noi concordiamo nella opinione di Carnot. Se poi il prevenuto è assente, il giudice instruttore è autorizzato a proce-

(1) Comment. sur l' art. 39. n. 2.
(2) Instruction ecrita chap. 4. §. 91.

dere senza di lui alla perquisizione: la legge se ne rimette alla sua lealtà. Solamente la ragione consiglia in questo caso che il proprietario della casa, nella quale le ricerche vogliono farsi, debba essere cercato, e interpellato di firmare il processo verbale, e apporre il suo contrassegno sugli oggetti perquisiti. Le stesse regole valgono per le perquisizioni fatte presso i terzi.

Il dritto di procedere alle visite domiciliari, o perquisizioni, trae dietro a sè necessariamente quello di fare, ed ordinare, tutto ciò che è proprio a raggiungerlo. Il giudice d'instruzione può dunque fare aprire con la forza le case, e gli appartamenti, ne' quali vuole entrare, se gli è negato l'accesso, e tutti i mobili chiusi, che vien ricusato aprire.

Il giudice d'instruzione ha dritto d'impossessarsi di tutte le armi, carte, effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che appariscano avere una relazione col delitto, sia per avere servito a prepararlo, o a commetterlo, sia perchè essi ne sono il prodotto, sia perchè essi infine possono servire o alla convinzione, o al discarico del prevenuto.

Se non che la delicatezza, la probità istessa gli comandano di rispettare i segreti della vita

domestica, d' evitare le ricerche che sembrassero rivelarli, allorachè questi non si ricongiungessero per nulla al processo. Esse gl' impongono un' assoluta discretezza su quelli, che non volendo, avesse potuto discuoprire. Una specie, diciam così, di pudore dee accompagnarlo in tutti i suoi atti, ed avvertirlo di quello da cui dee astenersi. Egli non dee associare alle sue investigazioni, nè il Regio Procuratore, se l' ha accompagnato, il quale non è là che per richiedere, nè il cancelliere che non ha altra missione che di scrivere il processo verbale sotto la sua dettatura, nè gli agenti della forza pubblica allorachè la loro assistenza non è necessaria (1).

Le cose perquisite debbono essere presentate al prevenuto, e se la perquisizione è stata fatta nel domicilio d' un terzo lo debbono essere a quello a cui sono state trovate, e il giudice deve interpellarlo a spiegarsi sulle medesime. Si comprende agevolmente infatti, che delle prove le quali si presentano come positive, possono frattanto qualche volta non essere che apparenti.

(1) Queste norme di delicatezza, e di giustizia insieme, volevano essere ricordate, attesochè non ci sia ignoto come da alcuni reputandosi cosa umiliante il darsi alle materiali ricerche di per sè, le facciano eseguire dal cursore da cui sogliono essere accompagnati.

Può avvenire che l' oggetto che serve di prova, sia stato posto nello stato in cui al momento ritrovasi da un' altra persona, la quale avendo commesso il delitto, ha voluto volgere il sospetto su di un altro: può accadere che questo oggetto si trovi nel possesso del prevenuto suo malgrado, perchè o il vero colpevole, o un nemico, l' abbia clandestinamente introdotto presso di lui: può finalmente accadere che il prevenuto, comunque innocente, temendo di essere preso in sospetto abbia avuto l' imprudenza di alterare l' oggetto, per allontanare gl' indizi che poteano elevarsi a suo carico. Bisogna dunque che il prevenuto, e il terzo possessore delle cose perquisite siano interpellati intorno alle medesime sul momento; bisogna che siano posti in situazione di spiegarsi, salvo al giudice d' instruzione di verificare la esattezza delle loro dichiarazioni con tutti i mezzi che la legge ha messi a sua disposizione.

Il giudice d' instruzione deve prendere tutte le misure proprie ad assicurare la identità delle cose perquisite di guisa che non sia possibile nè l' alterarle, o di sostituirle, o di aggiungervene altre. Le precauzioni debbono essere ta-

li da escludere la possibilità che possano commettersi simili male arti, e che il perquisito non abbia alcun motivo plausibile da temere che ne siano state impiegate contro di lui. L'onore del giudice d'instruzione è interessato a che nissun sospetto possa cadere a questo riguardo su lui, o sugli agenti del governo, se trattasi di qualche delitto politico. Gli oggetti perquisiti debbono, se lo si può, essere chiusi, e sigillati in un involto, o se non sono di ciò suscettibili, debbono essere messi in un vaso, sacco o altro recipiente, sul quale il Giudice instruttore dee attaccare un pezzetto di carta imprimendovi il suo sigillo. Deve il perquisito essere interpellato se nel suo interesse vuole apporvi il suo sigillo, o altro contrassegno: non può però esservi costretto: ma se si ricusa, dee farsene menzione nel processo verbale.

Il giudice d'instruzione essendo autorizzato a trasportarsi, e perquisire tutti i luoghi ove può credere nascosti, e esistenti degli oggetti interessanti la procedura, potrà perquisire le lettere consegnate alla posta? Una regola generale scritta nell'art. 70 del regolamento sulla instruzione de' processi criminali, attribuisce al

giudice d' instruzione il potere di fare in qualsivoglia luogo delle perquisizioni di tutte le carte, e effetti, ch' egli giudica utili alla manifestazione della verità. Questo potere è creato nello interesse generale della società, che pone la repressione dei delitti, condizione della sua esistenza, al di sopra della inviolabilità delle lettere. Come dunque motivare una eccezione a questa regola in favore delle lettere? Come giustificarla? Una lettera non può svelare un delitto? Non può ella costituire come a modo d' esempio nel delitto di falso, il corpo stesso del delitto? Sarebbe bizzarra cosa di rilasciare il deposito delle lettere al coperto delle investigazioni giudiciarie, quando il domicilio dei cittadini, più sacro senza dubbio, non è al coperto di queste ricerche. La violazione del segreto delle lettere ne' casi ordinari, è innegabilmente un atto arbitrario, un abuso d' autorità, un delitto; ma la giustizia non commette un tale atto allorachè con un fine legittimo procede alla perquisizione di quelle cose presunte racchiudere gl' indizi necessari per rischiarare il suo cammino: non è questa una violazione, una fraudolenta apertura delle lettere: è l' applicazione d' un

principio di diritto pubblico, cioè a dire del diritto che ha la società, di provvedere con ogni mezzo alla propria conservazione.

Di tutto il suo operato dee il Giudice instruttore, e respettivamente ne' casi di delegazione il pretore, redigere un processo verbale, con le norme tracciate al capitolo che li riguarda.

Fin qui delle visite domiciliari per occasione d'una procedura regolare: parliamo ora di quelle per occasione di verificazioni priliminari.

2. Due casi in questa ispezione bisogna distinguere; il caso cioè in cui si tratti di *flagranza* o *quasi flagranza* di delitto, da quello in cui *flagranza* non v'è. Nel primo caso, ogni ufiziale della polizia giudiziaria è autorizzato indipendentemente da ordinanza del giudice d'istruzione dall'art. 21 del regolamento de' processi criminali a procedere a delle *visite locali*, o *domiciliari*.

Le frasi adoprate da questo articolo portano a ritenere, che l' ufiziale della polizia giudiziaria non dee limitarsi alla visita del luogo in cui il prevenuto ha la sua principale dimora, ma deve estenderla anco a tutti que' luoghi nei quali ha un' abitazione, o una residenza qualunque, un ricetto, un deposito di oggetti.

Infatti agevole è il conoscere come la legge avrebbe fallito nel suo scopo, se non avesse dato all' ufiziale della polizia giudiziaria il dritto di far ricerca nei diversi luoghi, che il prevenuto può occupare, o impiegare per suo uso. Ma non bisogna perder di vista che l' art. 21 non dispone che pe'casi di *flagrante* o *quasi flagrante* delitto, che il regolamento ha adottato per questi casi un modo di ricerche, e di persecuzione, che fa eccezione alle regole alle quali è subordinata la instruzione delle materie criminali. Non bisogna perder di vista che fuori de' casi di delitto *flagrante* o *quasi flagrante* nè il Regio Procuratore, nè i suoi ausiliari, hanno il dritto di procedere a visite domiciliari.

L' ufiziale della polizia giudiziaria può introdursi a tutte le ore nel domicilio del prevenuto? Le nostre leggi non hanno punto preveduto questo obietto. Tostochè però l' art. 21 prescrive agli uficiali di polizia giudiziaria di *trasportarsi* IMMEDIATAMENTE *sulla faccia de' luoghi per ivi procedere a tutte quelle indagini, operazioni, visite locali, e domiciliari,* e nessuna legge precedente nè posteriore ha dichiarato la inviolabilità dell' asilo domestico in tempo di not-

te, non sembra possa tra noi dubitarsi di un tal dritto nell' ufiziale della polizia giudiziaria, come neppure, nel giudice instruttore trattandosi di perquisizione per occasione di instruzione regolare (1).

L' ufiziale della polizia giudiziaria può fare perquisizioni in una casa estranea a quella del prevenuto? L' articolo 21 del regolamento più volte citato lo autorizza in caso di *flagranza* a trasportarsi sulla faccia de' luoghi, e procedere a tutte quelle indagini, operazioni, visite domiciliari, che può credere utili alla scoperta della verità. Quindi non solo le facoltà dell' ufiziale della polizia giudiciaria, in questo caso, si estendono all' autore principale del delitto, ma anco a tutti quelli che si suppone v' abbiano partecipato; d' onde ne seguita, che le visite domiciliari possono esser fatte anco nel domicilio di tutti coloro che riscontransi sufficientemente indiziati di complicità. E *complici* nella nostra legislazione sono, non solo coloro che provocano al delitto, ma anco coloro che procurano scientemente armi, instrumenti, o altro mezzo qualunque per commettere il reato; coloro che con

(1) Vedi *nonostante* su tutto ciò quanto da noi fu detto nel COMMENTARIO al regolamento a pag. 118.

scienza assistono l'autore principale dell'azione ne' fatti che la preparano, la facilitano, la consumano: coloro che danno delle instruzioni per commetterla: coloro che nascondono con scienza tutto, o parte delle cose provenienti dal delitto: coloro infine, che forniscono abitualmente ricovero, luogo di ritrovo, o di riunione ai malfattori.

Oltrechè è letteralmente espresso dall' art. **21** in esame che l' ufiziale della polizia giudiziaria ha il dovere di *assicurare co' mezzi che può credere più utili il materiale del delitto,* lo che porta a decidere che non può in alcun modo essergli impedito di ricercarlo ovunque possa avere ragione sufficiente di credere che sia stato trasportato, ciò appunto essendo il voto espresso dalla legge.

Le formalità richieste per tali visite domiciliari, e perquisizioni sono le medesime già tracciate più sopra.

E tutto ciò dee intendersi detto a riguardo degli ufiziali di polizia giudiziaria, poichè rapporto alle RR. Guardie di Finanza e alla R. Gendarmeria nelle trasgressioni punibili con pena pecuniaria di che nell' art. **10** del regolamento de' **22** novembre **1849**, comunque sia loro de-

legato lo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, è evidente per il successivo art. 24, che nelle verificazioni che gl' incombono, non è loro lecito introdursi, in case, officine, fabbricati, cortili interni, e murati senza essere accompagnati da un ufiziale di polizia giudiziaria, il quale d' altronde dee ritenersi libero di ricusarsi tutte le volte che non creda fondate le verificazioni alle quali si vuol procedere.

Se poi non ricorrano i termini di *flagranza* o *quasi flagranza,* qualsivoglia pubblico ufiziale, o agente della forza pubblica, che abbia notizia potersi nel domicilio d' un cittadino raccogliere delle tracce per iscuoprire un delitto, o l' autore del medesimo, deve astenersi dalla visita domiciliare, e affrettarsi a darne avviso al Regio Procuratore.

Se non che in ciò che concerne la materia dei furti, gli uficiali della polizia giudiziaria ove acquistino fondata notizia che nel domicilio di alcuno si ritengono, o si nascondono cose furtive, non debbono astenersi dal visitarlo per la ragione che il furto sia stato commesso da più tempo, e che però non ricorrano i termini della *flagranza,* imperocchè è da riflettere, che il pos-

sesso, o detenzione nel proprio domicilio di cose furtive può assumere il doppio carattere, o di flagranza, o di quasi flagranza del delitto di furto che sia stato commesso in tempo, e luogo prossimo al delitto (1), o di flagranza del delitto *sui generis* di dolosa detenzione, o ricettazione di cose furtive.

D'onde ne seguita che quando si abbiano solidi riscontri per credere che taluno abbia nel suo domicilio oggetti furtivi, la perquisizione può esser fatta anco senza mandato, da qualsivoglia ufiziale di polizia giudiziaria *propriamente tale* (2), quantunque il furto a cui gli oggetti appartengono sia stato da qualche tempo commesso: perchè se in queste ipotesi, il furto non è più *flagrante* o *quasi flagrante*, è certamente *flagrante* il delitto di ricettamento di cose furtive, e non può d'altronde porsi in dubbio come fu altrove avvertito, che gli ufiziali di polizia giudiziaria possano anco nella flagranza di delitti di competenza di prima istan-

(1) Art. 280, §. 2. delle DD. e II. de' 9 novembre 1830.

(2) Si ricordi che ufiziali di polizia giudiziaria propriamente tali non sone che, il Giudice instruttore, i Regi Procuratori e i loro Sostituti, i Pretori sì civili, che criminali, i Delegati, tutti i graduati dell'Imperiale e Reale corpo di Gendarmeria, ad eccezione de' caporali.

za fare gli atti occorrenti d'informazione preliminare, tra i quali importantissimi sono le perquisizioni, e gli arresti.

La Imperiale e Reale Gendarmeria deve non perdere di vista, che la casa di ciascun cittadino è un asilo in cui essa non può penetrare, senza rendersi colpevole d'abuso di potere, che nei casi determinati dalla legge (1) e cioè: o perchè richiesta dall'abitante la medesima (2), o per visita notturna ai vincolati da precetto serale ai termini dell'art. 130 del sotto citato regolamento, o per procedervi all'arresto di un qualche individuo, purchè in quest'ultimo caso sia munita di un mandato dell'autorità competente. Quindi allorchè ha ragione di sospettare che un individuo colpito da un mandato d'arresto, siasi rifugiato nella casa d'un particolare, la gendarmeria può guardare a vista questa casa, e investirla attendendo gli ordini per penetrarvi, ma non lo può fino a che non vien l'ordine della competente autorità. Può penetrarvi però in caso di periglio imminente, co-

(1) Art. 136 del regolamento per l'Imperiale e Reale Gendarmeria de' 30 maggio 1851.

(2) Vedi il cap. seguente.

me un incendio, una inondazione, di reclamo dall' interno, di clamori che annunziassero risse, o urgente bisogno di soccorso, ne' quali casi ha anzi dritto di farsi aprire da que' di dentro, di prendere cognizione del fatto, onde ricondurre la quiete, l' ordine, e procedere ancora a tutti gli atti occorrenti compreso l' arresto a seconda delle circostanze.

Se non che giova lo avvertire che il principio della inviolabilità del domicilio di cui abbiamo fin qui parlato, non estende la sua protezione ai luoghi aperti al pubblico. A riguardo di essi ove ciascuno indistintamente è ammesso, come a modo d' esempio i caffè, le osterie, i biliardi, le botteghe, e simili, la Gendarmeria può fino a che sono aperti, sempre entrarvi sia per prendere cognizione de' disordini, o contravvenzioni ai regolamenti, sia per verificare i pesi, e misure, la salubrità de' commestibili e de' medicamenti, sia trattandosi specialmente di pubblici alberghi, o botteghe, per rintracciarvi i forestieri sospetti, i vagabondi, i contumaci, richiedendo agli osti, e albergatori la esibizione del registro degli alloggiati onde riscontrarne la regolarità, e trarne le notizie utili al disim-

pegno delle sue funzioni. Come pure può entrare in ogni tempo ne' luoghi ove abitualmente si giuoca ai giuochi d' azzardo, e in quelli notoriamente licenziati alla prostituzione.

Riassumendo il fin qui detto in ordine alle visite domiciliari, ne resulta: che la casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: che qualunque funzionario dell' ordine amministrativo, o giudiziario, qualunque agente della forza pubblica, che agendo in tal qualità s' introducesse nel domicilio d' un cittadino senza il di lui permesso, fuori de' casi previsti dalla legge, e senza le formalità che ha prescritte, si renderebbe colpevole di abuso di potere da punirsi secondo le leggi dello stato stabilite per simile delitto. Che i casi prescritti dalla legge sono: il bisogno di servire alla instruzione regolare d' un processo, il *flagrante*, o *quasi flagrante* delitto, l' esecuzione d' un mandato dell' autorità competente, la esecuzione del disposto d' una legge che l' ordina, il periglio imminente, o il grido degli abitanti. Le formalità che debbono accompagnare le perquisizioni della pubblica forza allorquando sono in esecuzione d'un mandato dell'autorità per la legge del **1816** si riducono alle seguenti:

Gli agenti della pubblica forza non potrebbero senza rendersi debitori d' abuso di potere penetrare nella casa d' un particolare sprovisti del respettivo mandato che a ciò li autorizza. Questo mandato, è il brevetto speciale che solo, nel caso di sospetto di frode, constituisce il carattere di agente del governo, investe della straordinaria missione, e conferisce il potere di penetrare nell' abitazione d' un semplice particolare, per una formale eccezione al principio generale della inviolabilità del domicilio. Questa missione dunque eccezionale deve essere provata da coloro che l' hanno ricevuta, producendone il titolo tosto che si mettono all' atto di adempirla: d' onde ne seguita ch' essi sono obbligati tanto a mostrarlo alla forza pubblica di cui richiedono l' assistenza, quanto al particolare che dee ricevere la perquisizione: alla forza pubblica perchè sappia che la sua presenza è legalmente richiesta, e che in conseguenza è tenuta deferire a tal requisizione, al particolare perchè possa verificare, e riconoscere che è veramente il suo domicilio subietto della visita, e ch' è suo dovere il sottoporvisi.

Gli agenti della pubblica forza, debbono nella esecuzione delle perquisizioni essere assistiti dal cursore del tribunale ove risiedono, e da due testimoni estranei alla forza; la prima formalità trascurata non presenterebbe che una irregolarità (1), ma la omissione della seconda, come quella ch' è diretta a guarentire ogni possibile caso d' abuso, o errore della pubblica forza esecutrice sarebbe un grave delitto, e porterebbe la nullità dell' atto, e non potrebbe dai giudici farsene valutazione alcuna tranne il caso della libera recognizione degli oggetti perquisiti per parte del perquisito (2). La violazione del domicilio derivante dal difetto di mandato, o inosservanza delle altre forme volute dalla legge, ove per parte del proprietario non vi sia stata opposizione, costituisce un titolo di delitto, ma non vizia l' atto di nullità, ma se v' è stata opposizione sarebbe insanabilmente nullo.

La nostra corte di cassazione infatti con suo arresto de' 29 gennaio 1851, ha riconosciuto questo principio dichiarando, che le perquisizioni non possono riconoscersi valide, e legali, nè me-

(1) V. Annali di giurisprudenza Cassaz. 1846. 1. 389. 1848. 1. 292.
(2) Ivi 1847. 1. 79. 1. 636. 1848. 1. 292. 1851. 1. 104.

ritar fede di fronte all' imputato *negativo* se non sono state eseguite nelle forme prescritte dalla legge (1).

Interessante è infine lo avvertire, che se per occasione di una visita domiciliare della specie in esame, gli agenti della pubblica forza venissero a scuoprire un materiale di delitto o trasgressione, diverso da quello per cui la perquisizione facevasi, non può, secondo il nostro avviso, il fatto dello scuoprimento assumere il carattere di *delitto flagrante*, o *quasi flagrante*, e quindi senza un nuovo mandato dell' autorità competente a questo effetto, essi non hanno autorità di constatarlo: ma debbono darne immediatamente avviso al Regio Procuratore, prendendo frattanto tutte le precauzioni necessarie a conservarlo.

Un processo verbale dee far fede di tutto l' operato dalla forza pubblica anco in questo caso, con le formalità, e agli effetti di che fu parlato trattando superiormente degli arresti operati dalla medesima.

(1) Ann. cit. 1851. 1. 104. concordano gli scrittori e la giurisprudenza francese. Vedi Merlin proces-verbaux n. 10. Carnot instruct. crim. t. 1. pag. 157. n. 8. da Chauveau, et Helie theoric du code pen. t. 4. pag. 211. La cassazione di Francia poi con suo arresto del 17 maggio 1832 ha sanzionato queste ultime dottrine. (*Journal du palais* 17 *mai* 1832).

CAPITOLO SESTO

DELLA REQUISIZIONE DEL CAPO D' UNA CASA



SOMMARIO

1. *Nel caso di requisizione del capo di una casa ogni ufiziale di polizia giudiziaria può constatare anco i delitti di competenza correzionale. A quali condizioni questa competenza è subordinata.*

2. *Che si deve intendere per capo di una casa.*

3. *Non bisogna confondere il caso di requisizione, con quello delle grida che escano dall' interno d' una casa.*

4. *La requisizione del capo d' una casa non è sottoposta ad alcuna formalità: basta che ne sia fatta menzione nel processo verbale.*

5. *Anco il semplice gendarme in questo caso può introdursi nel domicilio del citta-*

dino, ma non ha le stesse facoltà degli ufiziali della polizia giudiziaria.

---

1. L' art. 23 del regolamento sulla instruzione de' processi criminali de' 22 novembre 1849, dispone = *Anco fuori dei casi di flagranza potranno gli ufiziali di polizia giudiziaria accedere sulla faccia dei luoghi, e devenire a tutti gli atti enunciati all' art. 21, qualunque volta un delitto sia stato commesso nell' interno d' una casa, ed il capo di essa faccia loro instanza perchè lo verifichino.* =

Questa è una nuova eccezione che la legge ha fatto al principio generale della inviolabilità dell' asilo domestico. La necessità di proteggere prontamente i cittadini nel loro domicilio, ha suggerito questa disposizione a favore dei *capi di casa*.

Resulta da questo articolo che *qualunque* ufiziale della polizia giudiziaria *indistintamente* ha il dritto sulla richiesta del *capo di una casa*, di constatare non solo i delitti di competenza delle RR. Corti, ma anco i delitti di

competenza correzionale (1), non solo i delitti *flagranti*, o *quasi flagranti*, ma quelli ancora che hanno cessato di esser tali. Quindi la competenza di questi ufiziali non è subordinata in questo caso che a tre condizioni: la *prima* che sia un fatto commesso nell' interno d' una casa: la *seconda* che sia di natura da apparire almeno punibile con pena correzionale: la *terza* che siano stati richiesti dal *capo d' una* casa. Di queste tre condizioni l' ultima sola esige qualche spiegazione.

2. Che deve intendersi per *capo d' una casa?* L' intenzione della legge non può essere certamente stata quella di esprimere con questa frase il solo proprietario della casa, che spesso neppur l' abita, nè di restringere la facoltà ch' essa accorda a questo proprietario, al tempo in cui l' abita congiuntamente co' locatari. Colla parola *capo d' una casa* evidentemente, come già osservò un illustre scrittore francese la legge ha voluto intendere il *capo di famiglia*,

(1) Cioè dei Tribunali di Prima Istanza. La imputazione *correzionale* non è un ritrovato Francese. La idea di distinguere una giurisdizione *penale*, da una *correzionale* è antica quanto Grozio. In Italia fu concepita pria da Vico, poi dal Genovesi. Nicolini proced. pen. V. I. pag. 69.

e così infatti l' ha spiegato l' art. **146** del regolamento per l' Imperiale e Reale Gendarmeria de' **30** maggio **1851** disponendo = *Anco fuori de' casi di flagranza potranno accedere* (i graduati fino al grado esclusivamente di caporale) *sulla faccia de' luoghi, e devenire a tutti gli atti sopra enunciati qualunque volta un delitto sia stato commesso nell' interno d' una casa ed il* CAPO DELLA FAMIGLIA *faccia istanza perchè lo verifichino.*

Più dettagliatamente, e con maggiore chiarezza l' art. **171** dell' ordinanza sulla gendarmeria francese ha spiegata questa frase dicendo = *Gli ufiziali di gendarmeria deferiranno alla requisizione che loro verrà fatta sia dal proprietario d' una casa, sia dal principale locatario, sia dal capo d' un appartamento.*

3. Se non che è ben chiaro che ciascuna di queste persone non ha dritto di requisire l' ufiziale della polizia giudiziaria, che a ragione de' fatti de' quali egli stesso ha da dolersi, e non in ragione dei fatti che potrebbero essere avvenuti in una parte della medesima casa, occupata da altre persone.

Ma se la richiesta fosse fatta da tutt' altra persona che il capo della casa; se, a modo d' esempio, fosse fatta da un padre che dal di fuori della casa da lui non abitata udisse le grida d' un suo figlio reclamante soccorso contro il capo della casa il quale si rendesse esso stesso colpevole dell' attentato, l' ufiziale della polizia giudiziaria, potrebbe entrare nella casa, o dovrebbe limitarsi a darne avviso al giudice d' instruzione?

Non bisogna confondere il caso previsto dall' art. **23** sovracitato, con quello delle grida, dei clamori che escono dall' interno d' una casa. Nel secondo caso non v' è instanza, o requisizione, propriamente detta d' un capo d' una casa, ma grida, urgente bisogno di soccorso che si reclama, e siccome il penetrarvi è un dritto accordato dall' art. **136** del regolamento de' **30** maggio **1851** ai semplici gendarmi, a più forte ragione deve appartenere all' ufiziale della polizia giudiziaria, perchè allora si tratta di caso di flagrante delitto, o di recente commesso, che la legge fa stretto dovere all' ufiziale della polizia giudiziaria di constatare; quindi niun dubbio che abbia diritto di penetrarvi facendosi

aprire le porte, e impedire così con la sua presenza la consumazione del delitto, o raccoglierne le prove ove già fosse stato commesso.

4. Del resto la requisizione del capo d'una casa, non è sottoposta ad alcuna formalità, ma basta che ne sia preso atto nel processo verbale.

5. L'art. 136 del regolamento citato per l'I. e R. Gendarmeria, colle parole — *non possono i gendarmi introdursi nel domicilio del cittadino se non col permesso dell' abitante ec.* viene implicitamente a dichiarare, ch' anco il semplice gendarme richiesto dal capo d'una casa può penetrare nel domicilio del medesimo. E ciò è coerente al fine della sua instituzione, cioè di vigilare incessantemente alla conservazione del buon ordine e della pubblica tranquillità, e moralità, e alla sicurezza delle persone, e delle proprietà dei cittadini nel luogo ove risiede; ma da ciò sarebbe un grave errore il dedurne, che in tal caso abbiano le stesse facoltà, che hanno gli uficiali della polizia giudiziaria; essi non possono che assicurare il corpo del delitto, e l'autore del medesimo, prendere tutte quelle misure trovate necessarie al momento perchè non si disperdano, o diminuiscano le traccie del fatto

delittuoso, ma debbono in pari tempo immediatamente darne avviso all' uficiale viciniore della polizia giudiziaria, il quale ha l' obbligo di trasferirvisi subito e procedere agli atti di sua competenza.

Mentre all' apposito anco nel caso di requisizione del capo d' una casa, gli uficiali di polizia giudiziaria hanno il dritto, non solo di constatare il fatto che ha alla medesima dato luogo, ma anco di procedere a tutti gli atti che gli sono attribuiti dall' art. **21** per il caso di flagrante delitto.





CAPITOLO SETTIMO

DEGLI ARRESTATI DALLA PUBBLICA FORZA

SOMMARIO

1. Doveri dell' ufiziale della polizia giudiziaria nel caso di arrestato dagli agenti della pubblica forza a tenore degli art. 42 e 43 del regolamento sulla instruzione de' processi criminali.

2. Doveri degli agenti della pubblica forza in caso di mandato d' accompagnamento, o d' arresto. *Obiezioni diverse — rinvio — doveri reciproci degli agenti della pubblica forza, e dei custodi delle carceri.*

---

1. Fu veduto al capitolo 4.° del presente lavoro, come lo arrestato dagli agenti della pubblica forza ne' casi preveduti dagli articoli 42 e 43 del regolamento de' 22 novembre 1849,

pel successivo art. 44, dovesse esser tradotto avanti il Pretore criminale del circondario insieme co' corpi del delitto o trasgressione, e con gli oggetti di convinzione ritrovatigli o sulla persona, o presso il luogo dell' avvenuto arresto. Vediamo ora quali siano i doveri di questo magistrato in tale circostanza.

Il Pretore ha due doveri da compiere: 1.° Le verificazioni preliminari. 2.° Il giudizio sulla legittimità dello arresto, e sulla successiva detenzione dello arrestato.

L' ufficio delle verificazioni preliminari in questo caso consiste *prima d' ogni altra indagine, e sempre* nell' interrogatorio *immediato* dell' incolpato (1). Negli esami dei testimoni dove occorrano, e in tutte le altre indagini che appariscano necessarie ad ingerire un concetto chiaro e preciso sul titolo del delitto, e sulle prove della reità dell' incolpato, con quelle norme, e a quegli effetti di che fu largamente trattato nel primo capitolo del presente lavoro.

Compiuto lo interrogatorio ed esaurite le opportune indagini di giustizia, il Pretore per via

(1) Vedi in appresso e art. 44, e 29 del reg. cit.

di un DECRETO, dietro le norme stabilite dall' art. 45 del regolamento de' 22 novembre 1849 citato, o ritrova che il delitto non ammette custodia preventiva (1), o che anco ammettendola mancano riscontri sufficienti per ritenerne colpevole l' incolpato, e ordina sia posto in libertà: o riconosce in vece che il delitto ammette custodia preventiva e l' incolpato è sufficientemente indiziato d' esserne l' autore, e sanzionando la validità dello arresto, ordina che sia accompagnato avanti il Regio Procuratore del circondario insieme con tutti gli oggetti di convinzione: il quale se ritiene anch' esso passibile l' incolpato, di custodia preventiva, lo fa immediatamente tradurre alle carceri del Tribunale, e invia con esso gli oggetti di convin-

(1) I delitti che ammettono custodia preventiva sono:

1. Tutti i delitti di furto indistintamente sì semplice che qualificato.

2. Tutti i delitti e le trasgressioni punibili per le leggi penali con pena d' ergastolo, di casa di forza, di detenzione nella fortezza di Volterra.

3. Tutte le lesioni personali dolose, riconosciute per gravi, ancorchè non accompagnate da pericolo di vita.

4. Tutte le violenze esercitate contro le autorità: la resistenza alla pubblica forza: ed ogni specie di pubblica violenza, comunque questi delitti possano meritar pena inferiore alla reclusione.

5. Tutti i delitti d' inosservanza di pena.

6. Le trasgressioni commesse dai forestieri e contemplate dalle leggi speciali che comandano l' arresto, mentre, e in sino a che i detti trasgressori forestieri, non abbiano prestato la cauzione richiesta dall' art. 46 del regolamento de' 22 novembre 1849.

zione, e le carte relative al giudice d' instruzione, o non ritiene che sia passibile di custodia, e ne chiede l' abilitazione allo stesso giudice instruttore.

2. Veduti i doveri del Pretore criminale nel caso d' arrestato condottigli dinanzi dalla pubblica forza, passiamo a conoscere quelli della pubblica forza nei casi di mandato d' accompagnamento e d' arresto, contemplati dagli art. **78** e seguenti del citato regolamento de' **22** novembre **1849**.

E qui innanzi tutto è da premettere che in generale i mandati di *comparsa*, d' *accompagnamento*, e d' *arresto*, non possono essere rilasciati che dal giudice instruttore. Questa regola consacrata dall' art. **76** del regolamento più sopra citato, è suscettibile di qualche modificazione, e fu già veduto come nel caso di *flagrante*, o *quasi flagrante delitto*, i Regi Procuratori e i loro ausiliari abbiano il diritto di emettere mandati d' accompagnamento. Ora sono da aggiungere le *Camere d' accusa* delle Regie Corti le quali hanno diritto di rilasciare il mandato d' arresto nel caso previsto dall' art. **401** delle DD. e II. de' **9** novembre **1838**; e il *presidente* delle Camere decidenti il quale se-

dalle resultanze della pubblica discussione ritrova che il detto del testimone comparisce falso può rilasciare d' ufizio, o sulla requisitoria del pubblico ministero, o dell' accusato, o della parte civile, o de' loro rispettivi difensori il mandato d' accompagnamento all' effetto che il testimone sia trasferito al tribunale d' instruzione, e proceduto contro il medesimo con le forme ordinarie : i *prefetti* che dall' art. 4. n. 4. del regolamento di polizia essendo incaricati di promuovere le investigazioni dei delitti, lo arresto, la pronta consegna all' autorità giudiciaria dei delinquenti e trasgressori, hanno perciò stesso diritto di rilasciare mandati d' accompagnamento salvo il dovere di rinviarli prontamente innanzi l' autorità giudiciaria, e nelle trasgressioni ai precetti di che negli articoli 23, e seguenti del citato regolamento di polizia, che hanno il diritto di procedere all' arresto del trasgressore ne' limiti, e colle regole ivi indicate, e finalmente in tutti que' casi che la legge ha espressamente preveduti a tutela preventiva dell' ordine pubblico, e de' quali qui non è luogo a parlare (1).

(1) Le formalità che debbono accompagnare questi mandati, la loro definizione, e la loro importanza, sono ampiamente sviluppate nel no-

Lo incaricato della spedizione ed esecuzione dei mandati d'*accompagnamento*, e d'*arresto*, de' quali soli qui intendiamo parlare, è il Regio Procuratore; il Giudice instruttore dee dunque trasmetterglieli ond'egli possa prendere le misure adattate ad applicarne lo effetto. Ritengasi però qui per regola generale che il Giudice instruttore non può porre in libertà, nè l'incolpato arrestato in delitto *flagrante* o *quasi flagrante* e depositato nelle carceri di custodia, nè alcun altro contro cui sia stato rilasciato il mandato d'arresto, se non sentito, e consenziente il Regio Procuratore. In caso di dissenso il Giudice instruttore dee portare l'affare con analogo rapporto alla camera di consiglio la quale sentito il Regio Procuratore vi decide sopra inappellabilmente (1). Gli agenti della pubblica forza sono incaricati della esecuzione effettiva de' suddetti mandati. Ambedue i mandati de' quali parliamo hanno per oggetto

stro Comment. cit. da pag. 228. a pag. 247 materia che non si appartiene alla indole del presente lavoro, come quella che si ricongiunge alla instruzione regolare: tuttavia per il necessario vedi più appresso.

(1) V. il nostro Commentario p. 244 per un più completo sviluppo di questa materia, qui basti d'avvertire che la regola enunciata riguarda i soli mandati d'*arresto*.

l' assicurazione della persona dell' incolpato. Il latore dunque di questi mandati deve avere il diritto di 1.° richiedere l' assistenza della forza pubblica; 2.° di perquisire lo incolpato.

Allorachè lo agente della forza pubblica latore del mandato vuole richiedere l' assistenza della forza pubblica, è obbligato ricorrere al capo della forza pubblica del luogo più vicino, esibirgli il mandato, e questi allora è obbligato a deferire alla requisizione che v'è contenuta. Tale obbligazione è comune ad ogni arme dello stato.

Per assicurare la esecuzione de' mandati, gli agenti della forza pubblica sono autorizzati a penetrare nel domicilio degli individui contro i quali sono stati rilasciati, e anco in quelli d' altri cittadini; vi possono penetrare loro malgrado, e senza aver bisogno dell' assistenza d'alcun ufiziale di polizia giudiziaria, o altro qualsivoglia funzionario, poichè si tratta d' eseguire un atto della pubblica autorità.

Regola generale — niun mandato può essere eseguito a carico di un prevenuto, se non dopo che l' agente che n' è latore, glielo abbia esibito, e gliene abbia lasciata copia. Si conosce agevolmente che il domicilio del cittadino cesserebbe

di essere inviolabile se potesse essere invaso dalla pubblica forza senza ch' essa fosse obbligata a far conoscere il fine delle sue ricerche, e l'atto che l' autorizza a procedervi, e così sotto il pretesto della cattura d' un incolpato licenziarsi a delle ingiuste, e intollerabili vessazioni.

La esecuzione dei mandati d' accompagnamento, e d' arresto è semplicissima. Dal momento ch' essi sono stati esibiti, e notificati all' incolpato, questi si trova collocato sotto la guardia degli agenti della pubblica forza che ne sono latori, ed è obbligato di seguirli. S' egli obbedisce, gli agenti della forza pubblica debbono limitarsi ad accompagnarlo, astenendosi anco da tutto ciò che può richiamare l' attenzione altrui. Sendo i Gendarmi principalmente ed essenzialmente agenti della forza pubblica, ricordino, e fissino bene nella mente per questo caso, quanto energicamente, e saviamente è loro prescritto dal regolamento de' **30** maggio **1851** all'art. **134**: disposizioni lodevolissime delle quali non si potrebbe bastantemente raccomandarne loro la continua lettura, e che sono le seguenti: — **Dovendo i gendarmi in ogni loro atto portare la im-**

PASSIBILITA' DELLA LEGGE DI CUI SONO ESECUTORI, SI ASTERRANNO SOPRATUTTO, E COLLA CERTEZZA DI ESSERNE ALTRIMENTI PUNITI CON RIGORE, DA OGNI OFFESA, NON SOLO CON VIE DI FATTO, MA ANCO CON PAROLE, A CARICO DEGLI ARRESTATI IN LORO CUSTODIA, E GENERALMENTE SI ASTERRANNO DA OGNI SOVERCHIERIA, TURPILOQUIO, O DUREZZA, PROCURANDO DI ESEGUIRE I LORO DOVERI, CON CALMA, DECENZA, E CON TUTTA LA DISCRETEZZA POSSIBILE. — Se però l'incolpato si ricusasse, o se dopo aver dichiarato ch'è disposto ad obbedire, tentasse esimersi dalle loro mani, allora essi hanno diritto di costringerlo, e assicurarlo con tutti i mezzi permessi dalla legge. I Gendarmi per regola generale non possono mai rilasciare di loro privata autorità un arrestato, nè permettere che per qualunque pretesto si porti, o si trattenga in un luogo diverso da quello ov'è diretto (1).

La esecuzione specialmente del mandato d'*arresto,* obbliga gli agenti della pubblica forza a farsi accompagnare da un numero di forza sufficiente, e ad usare tutte quelle cautele che so-

(1) Art. 155 del reg. cit.

no necessarie ad impedire che lo arrestato possa sottrarsi alla legge. N' è impegnato oltre il decoro del loro corpo, lo interesse della giustizia, e del governo, anco la loro personale responsabilità, giacchè in caso di evasione dell' incolpato potrebbero essere passibili di pena.

Gli agenti incaricati della esecuzione di un mandato d' *accompagnamento*, o di *arresto*, nel caso che la persona a carico di cui debbono eseguirlo non si trovi nel circondario dell' autorità che l' ha rilasciato, debbono mediante *circolare* ai capoposti dei diversi luoghi ove hanno indizio essersi il catturando diretto, trasmettere una copia ai medesimi del mandato suddetto col *visto* dell' autorità che l' ha rilasciato, onde possa servire di regola all' altra autorità locale dinanzi a cui lo arrestato dovrà essere tradotto, e perchè ci apponga il suo *visto* senza poterne impedire la esecuzione. Lo art. 5 della legge de' 22 settembre 1816 ch' è tutt' ora la sola che governi la materia degli arresti, dispone in sostanza questa istessa regola e solo ne differenzia nel non esigere la copia del mandato, contentandosi ne sia fatta menzione nelle circolari, e nel credere conseguenza ne-

cessaria di questa regola, che l'altra autorità rinuovi un mandato analogo.

Ogni qualvolta il catturando non può essere arrestato, il mandato deve essere notificato al suo ultimo domicilio conosciuto, ed ivi proceduto ad un verbale di perquisizione. Debbono chiamarsi due persone, le più vicine al medesimo, e se si ricusano star presenti, e, o non sapessero, o non volessero sottoscrivere, di questa circostanza dee farsene menzione. Il mandato d'arresto, e il processo verbale debbono quindi esser rimessi al tribunale nel cui circondario questi atti hanno avuto luogo.

Il mandato d'*accompagnamento*, come quello che non ha per oggetto che di costringere il prevenuto a presentarsi dinanzi al magistrato, obbliga questi come fu veduto anco più sopra a procedere sollecitamente allo interrogatorio del medesimo, onde ove giunga a discolparsi sia tosto messo in libertà. Ma ora quale sarà il termine veramente in cui il magistrato dovrà procedere a tale interrogatorio? Nel caso di *mandato* di *comparsa*, facile è il conoscere come non essendo che una semplice citazione, e a giorno ed ora fissa, il giudice d'in-

struzione si dee trovar pronto a procedere all' interrogatorio dell' incolpato tosto che si presenta: ma non è così nel caso di *mandato d' accompagnamento* che non può indicare nè giorno, nè ora fissa, conciossiachè il magistrato che lo rilascia non possa sapere il giorno nè l' ora in cui il prevenuto sarà tradotto dinanzi a lui. Oltrechè si comprende agevolmente come non potendo sempre avvenire sia che si tratti di delitto flagrante, o no, che l' incolpato venga tradotto immediatamente innanzi al magistrato competente, come sarebbe a modo d' esempio in un arresto seguìto in tempo di notte, o avvenendo che vi sia immediatamente trasportato potendo ugualmente avvenire che questo magistrato fosse distratto da altra urgente operazione da non potere subito procedere allo interrogatorio dell' incolpato, facea di mestieri che la legge determinasse un termine sufficiente a provvedere ad un tempo a che il magistrato non fosse obbligato distrarsi dalle sue occupazioni, e lo incolpato non dovesse essere ritenuto sotto le mani della giustizia al di là del tempo necessario al suo interrogatorio. E questo termine è stato fissato dall' art. 32 del regolamento sulla instruzione

de' processi criminali, che qui deve per analogia richiamarsi, nel corso di ventiquattro ore al più tardi a contare dal momento in cui l' incolpato è stato messo a disposizione del giudice d' instruzione, lochè indica chiaramente che il giudice d' instruzione non può sotto alcun pretesto rinviare al di là di questo tempo l' interrogatorio, senza esporsi al pericolo di rendersi colpevole d' arresto arbitrario.

Ma in qual luogo deve essere in questo tempo trattenuto l' incolpato ? L' incolpato non può essere senza dubbio lasciato in libertà ; nè può essere tutto questo tempo lasciato sotto la guardia della forza pubblica, perchè ne' distretti, o circondari ove avvengono molti delitti, gli agenti della pubblica forza non potrebbero essere impiegati a questo genere di servizio ; non può essere registrato nel libro de' carcerati, perchè il custode delle carceri come vedremo non può ricevere che gl' individui arrestati in conseguenza d' un mandato di arresto : infine lo incolpato non può essere trattenuto in carcere, perchè ciò facendo esso sarebbe detenuto in un carcere privato. Grave questione fu questa nella francese giurispruden-

za (1). Presso di noi una savissima circolare del Ministero di Giustizia e Grazia de' 16 gennaio 1850, accogliendo lo avviso del celebre Mangin, trovò lo espediente di autorizzare i custodi delle carceri a riceverlo in un locale di deposito presso le carceri, riservato specialmente a quest' uso, in guisa che l' incólpato non sia mai in alcun modo confuso con gli altri prigionieri, e che la sua entrata, e la sua uscita sia constatata da un registro particolare destinato alle provvisorie detenzioni.

Le persone arrestate in conseguenza d' un mandato d' arresto debbono essere condotte alle carceri designate nel mandato. Il custode delle medesime, dietro la esibizione per parte dell' agente della pubblica forza del relativo mandato, è obbligato a riceverle, registrando in precedenza l' atto in virtù del quale l' arresto è stato eseguito. L' agente della forza pubblica latore del mandato dee rilasciare il mandato al custode, il quale dee servirsene per suo discarico nel caso che gli venga chiesto conto del motivo per cui ritiene o ha ritenuto alcuno in carcere (2): come ha diritto per

(1) V. Commentario cit. pag. 258. e segg.
(2) Art. 12 della legge de' 22 settembre 1816.

la stessa ragione l' agente della pubblica forza di farsi rilasciare dal custode un riscontro della consegna fatta dello individuo da imprigionarsi (1). Lo agente della forza pubblica dovrebbe, secondo il nostro avviso, nel corso di ventiquattro ore, esibire questo discarico innanzi il magistrato che ha rilasciato il mandato: il quale dovrebbe pure apporvi il suo visto, datarlo, e firmarlo. Se l' agente della forza pubblica ha portato degli oggetti di convinzione e altri effetti relativi allo arresto, egli dovrebbe nel tempo istesso depositarli nella cancelleria e ritirarne riscontro. Questo riscontro, come il discarico della persona dell' incolpato dovrebbero essere sottoposti al *visto* del magistrato suddetto (2).

Qui potrebbe ora domandarsi, se la inosservanza delle formalità prescritte dall' art. 82 del regolamento sulla instruzione de' processi criminali de' 22 novembre 1849, e così compendiate — ivi — *Tutti i mandati debbono essere sottoscritti dal giudice, e dal suo can-*

(1) Art. 135 del regolamento per l' Imperiale e Reale Gendarmeria de' 30 maggio 1851.

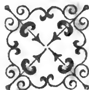
(2) V. su tutto ciò che riguarda questa importantissima materia il nostro Commentario cit. pag. 241 e segg.

celliere ed enunciare il nome, e cognome, l' età, lo stato, la professione, il domicilio dell' incolpato quando se ne abbia notizia, altrimenti le designazioni che possono servire a contradistinguerlo = diano diritto al custode delle carceri di rifiutarsi a ricevere lo arrestato. Le forme prescritte dal citato art. 82 pe' mandati non sono tutte ugualmente da considerarsi come tracciate a pena di nullità. In generale anzi la inosservanza di esse forme non produce la nullità de' medesimi, ma può dar luogo a delle riprensioni e severi moniti tanto al cancelliere che al giudice secondo il grado della negligenza imputabile all' uno, o all' altro, o a tutti e due: può anco dar luogo alla *presa a parte* secondo la gravità delle circostanze: d' onde ne seguita che tranne le due seguenti eccezioni la omissione di questa formalità non può servire di pretesto ai custodi delle carceri per rifiutarsi dal ricevere gli arrestati (1).

I casi ne' quali il custode delle carceri potrebbe ricusarsi di ricevere gli arrestati sono: 1.° quando il mandato apparisse emanato da una

(1) V. tutta questa materia da noi largamente sviluppata nel Comment. cit. pag. 252-53.

autorità incompetente, perocchè in questo caso non vi sarebbe legalmente mandato, sendò quella senza carattere, senza autorità di rilasciarlo; 2.° quando fosse mancante della firma del funzionario da cui emana: perchè anco in questo caso, non solo sarebbe necessario il dire che è irregolare e nullo, ma sì che non esiste mandato, che non v' è atto che attribuisca agli agenti della forza pubblica il diritto d' agire, e ai custodi delle carceri di ricevere, e ritenere gl' individui che loro sono trasportati.



AVVERTENZA

Gli ufiziali di polizia giudiziaria, e i componenti il corpo della I. e R. Gendarmeria, debbono fissare bene nella mente, che le formole *le quali ora daremo a corredo delle materie spiegate, non sono altro che* modelli, *soggetti a tutti que' cangiamenti, e quelle aggiunte che nelle particolari circostanze de' casi, possono rendersi necessarie, e che d' altronde non si sono potute prevedere. Il processo verbale, deve essere conciso, ma nello stesso tempo dettagliato in tutte quelle parti che possono contribuire a far conoscere i fatti con chiarezza e precisione: deve avere in se la prova che tutte le formalità di cui la legge lo ha circondato a garanzia della retta amministrazione della giustizia, sono state osservate; deve essere spogliato di qualsiasi particolare sentimento, ed esporre nella loro assoluta* verità *i fatti tali quali sono avvenuti, nulla tacendo, nulla aggiungendo che realmente non sia. I modelli che noi presentiamo non sono che l' attuazione pratica di tali principî, ai quali posta la conveniente attenzione, l'ufiziale pubblico e il gendarme sono sicuri di evitare equivoci, e errori nell' esercizio delle loro delicate funzioni, e l' amministrazione della giustizia sarà lieta di non avere più occasione di lamentarne la pur troppo dannosa frequenza.*

PROCESSO VERBALE D' ARRESTO d' un individuo Toscano sorpreso dalla Imperiale e Reale Gendarmeria in flagrante o quasi flagrante delitto, o trasgressione, *o inseguito dal pubblico clamore, ai termini degli Articoli* **42** *del Regolamento dei processi criminali de'* **22** *novembre* **1849**, *e* **131** *del successivo regolamento per l' Imperiale e Reale Gendarmeria de'* **30** *maggio* **1851**.

Deposito di (1) **Brigata di (2)**

Oggi (*la data, cioè anno, mese, giorno, ora, per disteso non in cifra*) noi sottoscritti II. e RR. Gendarmi (*nome, cognome, grado*) di (*luogo della residenza*) facendo il nostro giro (*o trovandoci in perlustrazione, insomma si dica la causa del loro ritrovo*) secondo i regolamenti e gli ordini dei nostri superiori, giunti a (*indicare*

(1) Se il luogo ove la gendarmeria risiede è il comando della compagnia, si mette *deposito* di . . . .. solamente.

(2) *Brigata* sta in luogo di *distaccamento* o *picchetto* ed è termine più proprio, e adottato anco dalle migliori legislazioni.

il luogo, e la comune) abbiamo veduto un individuo (*o più secondo i casi*) che (*dettagliare ciò che questo individuo faceva, o voleva fare, s' era inseguito dal pubblico clamore, se fuggiva*). Avvicinatici tosto a lui, e riconosciuto ch' egli era in contravvenzione alle veglianti leggi, ci siamo assicurati della sua persona, e richiestolo del nome, ci ha risposto chiamarsi (*nome, cognome, soprannome, età condizione, domicilio del prevenuto*). Ci siamo in seguito assicurati del fatto, e abbiamo ritrovato addosso a lui (*o presso di lui; e qui succintamente si narri il fatto: trattandosi a modo d' esempio d' omicidio, o ferimento, si dica se l' individuo avrà armi, e in tal caso la loro qualità, se erano insanguinate, se ha tentato servirsene nel momento dell' arresto, se se n' è servito, o pareva se ne fosse servito precedentemente per commettere il delitto: dicasi lo stesso del caso di furto, o qualsivoglia altro delitto, o trasgressione, dettagliandone tutte le circostanze particolari de' medesimi, o che ad essi si ricongiungono: raccogliere le tracce, e sovratutto quelle che potrebbero facilmente nascondersi,*

diminuire, o disperdersi: riunire, assicurare e gelosamente custodire gli oggetti di convinzione). In seguito delle quali verificazioni considerando che (*qui si dica delitto, o trasgressione secondo quello che apparisce*) è di natura da sottoporre il prevenuto a pena afflittiva, confermandogli in nome della legge lo arresto lo abbiamo condotto innanzi il Pretore criminale di (*qui si metta il circondario*) insieme co' corpi del delitto, e con gli oggetti di convinzione nel numero di (*numero, e dettaglio di essi oggetti*) legalmente assicurati con (*qui si metta il mezzo usato descrivendolo*) e abbiamo chiuso il presente processo verbale che in originale è stato rilasciato allo stesso Pretore, e in copia rimesso al comando della compagnia.

Fatto a (*luogo ove è stato fatto il processo, giorno mese e anno, come sopra*).

Sottoscrizioni

***PROCESSO VERBALE D' ARRESTO** d' un forestiero, o d' un incognito, o d' un abitualmente vagabondo sorpreso dalla Imperiale e Reale Gendarmeria in flagrante o quasi flagrante trasgressione ai termini degli art.* **43** *del regolamento de'* **22** *novembre* **1849**, *e* **130** *del regolamento per l' Imperiale e Reale Gendarmeria de'* **30** *maggio* **1851**.

OGGI (*la data, cioè anno, mese, giorno, ora scritti per esteso senza abbreviazioni nè cifre*) noi sottoscritti Gendarmi (*nome, cognome, e grado*) di (*luogo della residenza*) trovandoci a (*si dica il luogo, e la causa per cui si sono ivi trovati*) ci siamo incontrati in un individuo a piedi a noi sconosciuto portatore di un involto (*o conduttore d' una vettura, d' un carro, d' una bestia da soma*) e che alla sua fisonomia (*o altro indizio*) ci è sembrato forestiero (*o un vagabondo*), il quale alla sua indecisione nello scorgerci, avendo mosso in noi il sospetto che nell' involto (*o carico*) potessero esservi

oggetti di contrabbando, approssimatisi a lui lo abbiamo richiesto del suo nome, cognome, patria, e professione, d' onde venisse, ove fosse diretto, e della qualità del suo involto. Alla quale richiesta ha risposto chiamarsi (*qui si mettano le risposte del prevenuto*), ma sospettando noi fortemente che non esponesse la verità abbiamo visitato lo involto (*o carico*) il quale conteneva (*qui si noti la qualità dei generi di contrabbando trovati*). Richiesto allora a presentarci le sue carte (*o recapiti, o passaporto*) e i documenti doganali, ha risposto non averne. Al seguito di che trattandosi d'individuo (*forestiero, o incognito o vagabondo*) e fortemente sospetto di trasgressione alle veglianti leggi punibile per lo meno con pena pecuniaria, intimatogli in nome della legge lo arresto lo abbiamo condotto innanzi il Pretore criminale (*luogo di residenza*) insieme coll' involto (*qui si descriva con esattezza quel che contiene*) legalmente assicurato (1) (*qui la sigillazione, o altro mezzo impiegato*)

(1) A questa assicurazione o son presenti tre gendarmi, e allora non v'è bisogno di testimoni, o sono due gendarmi soli, e bisogna adibire un testimone, se un solo è il gendarme due testimoni e ciò argomentando dall' art. 151 del regolamento 30 maggio 1851.

e abbiamo redatto il presente processo verbale che in originale è stato lasciato allo stesso Pretore, e in copia rimesso al comando della compagnia.

Fatto a (*luogo ove è stato fatto, giorno, mese e anno come sopra*).

Sottoscrizioni



PROCESSO VERBALE in caso di flagrante, o quasi flagrante delitto o trasgressione di un uficiale, o altro graduato, esclusi i caporali, dell' Imperiale e Reale Gendarmeria ai termini dell' art. **144** *e* **145** *del regolamento de'* **30** *maggio* **1851.**

OGGI (*data, cioè, anno, mese, giorno, ora, per disteso, non in cifra, e senza abbreviazioni*) io sottoscritto sergente (*o altro grado superiore, e quindi nome, cognome*), della Imperiale e Reale Gendarmeria della brigata (*o del deposito, insomma il luogo della residenza*) sulla denunzia fattami da N. N. (*o querela presentatami, o sull' avviso ricevuto, o instruito dal clamor pubblico*) d' un (*s' indichi il delitto o la trasgressione*) avvenuto a (*s' indichi il luogo*) richiesta l' assistenza di B. e C. periti (*qui si dica di che arte*) e accompagnato da (*s' è un altro graduato di gendarmeria in grado superiore al caporale, s' indichi il nome, cognome, grado, se no il nome, cognome, grado, l' età, la qualità dei due testimoni voluti dalla*

legge, e dove sono stati reperiti, e nel caso in cui non fosse stato possibile di farsi assistere dai testimoni, si faccia menzione di questa impossibilità) mi sono immediatamente colà trasferito, ove appena giunto ho fatto divieto ad ognuno di allontanarsi senza permesso, e fino a che non siano terminate le operazioni che hanno dato luogo all'eccesso medesimo (*qui se trattasi per esempio di furto con scasso, o rottura, dovrà spiegarsi la situazione della casa ove è avvenuto, il numero, la strada, il proprietario: descrivere le camere ove sono entrati i malfattori, la qualità della rottura, ricercare qual possa essere stato l'instrumento usato a far la rottura, o lo scasso: se si trattasse di furto con scalata o insalizione, descrivere l'altezza delle finestre, se vi erano all'esterno oggetti atti a facilitare la scalata, assicurare scale o altri ordigni se vi si sono reperiti: se vi sono rimaste tracce, determinare la lunghezza e grandezza del piede del malfattore, o malfattori, e così via discorrendo per ogni altro delitto*). Dopo di che ho richiesto i periti di procedere all'instante alla visita (*qui si met-*

ta di che), alle quali indagini procedendo hanno osservato che (*qui i dettagli delle persone dell' arte*). Dalle quali dichiarazioni resultando che il (*furto o altro delitto*) è stato commesso col mezzo di (*qui il mezzo*) e che dalla voce pubblica (*o dal detto de' testimoni*) n' è incolpato, e gravemente sospetto d' esserne l' autore (*o complice*) N. N. (*e qui il nome, cognome, soprannome, stato, domicilio del medesimo, e notare con accuratezza tutti gli schiarimenti dei testimoni*) gli ho rilasciato contro un mandato d' accompagnamento (*oppure s' è presente*) mi sono assicurato della sua persona, e richiestolo del suo nome, ha risposto chiamarsi (*qui nome ec. come sopra*) l' ho quindi condotto su' luoghi, confrontato co' testimoni (*e se fosse ferimento anco col ferito, e se omicidio col cadavere*) l' ho perquisito in dosso (*qui si descriva con esattezza ciò che gli è stato reperito, altrimenti si dichiari che nulla è stato reperito*). E considerando da questi esami, visite, e dichiarazioni, che il delitto è di natura da sottoporre l' incolpato a pena superiore alle competenze de' tribunali di prima istanza gli ho inti-

mato in nome della legge l'arresto, e di seguirmi immediatamente avanti (*la qualità e il luogo di residenza dell' ufiziale della polizia giudiciaria*) insieme co' corpi del delitto, e gli oggetti di convinzione nel numero (*qui si metta il numero*) legalmente assicurati (*qui si metta il mezzo*) e ho di tutto quanto sopra disteso il presente processo verbale che previa lettura, e respettiva ratifica venne con me sottoscritto in ogni pagina, ed in fine da tutti quelli che vi avevano preso parte, tranne da (*se v' è qualcuno che non sapesse scrivere*) che disse essere illetterato per rimettersi nel suo originale al suddetto (*il nome, cognome come sopra dell' ufiziale della polizia giudiciaria*).

Fatto a (*il luogo, il giorno, mese e anno, come sopra*).

Sottoscrizione

PROCESSO VERBALE in caso di radunata popolare prevista dagli art. **85** *e segg. del regolamento di polizia dissipata dalla I. e R. Gendarmeria ai termini dell' art.* **137** *del regolamento de'* **30** *maggio* **1851** *per la medesima.*

OGGI (*la data, anno, mese, giorno, ora*) io sottoscritto (*nome, cognome, e grado del comandante locale della gendarmeria*) sull' avviso pervenutomi che a (*luogo*) eravi un ammutinamento popolare (*o attruppamento sedizioso, o altre dimostrazioni di plauso o di biasimo a persona pubblica, o privata, insomma si annunzi la notizia ricevuta*) assistito dai gendarmi (*nome, cognome, numero*) da me dipendenti, alla testa de' medesimi mi sono colà immediatamente recato, ove appena giunto ho ritrovato che una radunata di (*s' indichi se si può il numero preciso, se no si dica approssimativamente, il fine della medesima, s' erano o no armati, e nel caso affermativo, la qualità delle armi, o instrumen-*

to, se si sono conosciuti, o no, o se n' è stata conosciuta una parte). Allora ho tosto intimato lo scioglimento della medesima pronunciando ad alta voce queste parole « In nome della legge la radunata sia sciolta (*si annunzi qui nel caso che la radunata si sia sciolta se è seguìto alla prima, alla seconda o terza ed ultima intimazione, e in qual modo s' è sciolta, se cioè pacificamente, o tumultuariamente*) ma gli attruppati non rispettando la mia intimazione per tre volte ripetuta, e prorompendo in vece in ingiurie (*citare qui le parole o frasi ingiuriose*) si sono messi in aperta resistenza con (*qui se sono state minacce, se vie di fatto si descrivano, se vi sono state esplosioni d' armi da fuoco, imbrandimento di armi, o di bastoni, o lancio di pietre, e da cui qualcuno sia rimasto morto, ferito, o offeso esattamente si noti*) per cui vedendo non essere più possibile ottenere lo intento prefissoci, e difendere il nostro posto senza lo sviluppo delle armi per vincere la grave resistenza oppostaci, e che delle violenze erano esercitate contro noi medesimi, richiesta la coadiuvazione di alcuni militari che ivi si trovavano presenti

(o prossimi al luogo dell' azione, e se questa coadiuvazione fosse negata si noti per poi denunziarla al comandante militare locale) ho *(dettagliare qui le misure militari impiegate, dire se è stato fatto fuoco, se si sono dissipati gli assalitori : se qualcuno è rimasto morto, ferito, offeso, o arrestato : o descrivere se i gendarmi sono stati obbligati a ritirarsi, e in tal caso far menzione del luogo ove si sono ritirati)* quindi *(e qui o il verbalizzante è uficiale di polizia giudiciaria, e quando tema che le tracce del delitto possano diminuire, e disperdersi, le raccoglierà immediatamente, riunendo, e assicurando i corpi di convinzione, e facendo insomma gli atti propri in tali casi degli uficiali di polizia giudiciaria : se poi non vi sarà tale timore, e lo aspettare che venga sul luogo un altro uficiale di polizia giudiciaria, non farà correr rischio di perdere, o diminuire le tracce suddette, sarà bene che si astenga, per evitare lo sconcio come suol dirsi di farsi giudice e parte, e per non perdere la qualità di testimone al pubblico dibattimento ; o non è uficiale di polizia*

giudiciaria, e si regolerà come segue) dato avviso (*qui il nome dell' ufiziale di polizia giudiciaria se cioè Regio Procuratore, Giudice Instruttore, Pretore, o Delegato*) di trasportarsi sul luogo per constatare il fatto, e le sue circostanze, prese le opportune precauzioni per far trasportare il ferito (*o più*) alla casa più vicina (*o se è all' ospedale si metta il nome*) confermando in nome della legge l' arresto agli individui da noi arrestati, e che alle nostre dimande intorno al loro nome e cognome, risposero chiamarsi (*nome, cognome, sopranome, età, degli arrestati*) gli ho tradotti insieme co' corpi del delitto, e gli oggetti di convinzione legalmente assicurati con (*qui si metta il mezzo usato*) innanzi il (*titolo dell' uficiale della polizia giudiciaria*) e ho chiuso il presente processo verbale che nel suo originale gli è stato rilasciato, e in copia sarà rimesso al comando della compagnia, e ch' è stato firmato da me e dai gendarmi (*il nome, cognome, grado*).

Sottoscrizioni

(1) *PROCESSO VERBALE del Giudice Instruttore, Regio Procuratore, Pretore, o Delegato in caso di flagranza, o quasi flagranza di delitto, previsto dall' art.* **21** *del regolamento de'* **22** *novembre* **1849.**

L'anno . . . questo dì . . . del mese . . . ore (*tutta scritta la data, e senza cifre, nè abbreviature*) noi Regio Procuratore al Tribunale di Prima Istanza di . . . (*o giudice instruttore, o pretore, o delegato, s' enunci la respettiva qualità, e il luogo di residenza*) sulla denunzia fattaci in questo medesimo giorno da (*o in seguito di querela presentataci, o sull' avviso, o instruiti dal clamor pubblico*), di un (*qui si metta la qualità del delitto*) avvenuto a (*il luogo ove il delitto è avvenuto*) accompagnati da (*se è il giudice instruttore dirà dal suo cancelliere, o s' è altro ufiziale di polizia giudiciaria*

(1) Si legga attentamente questo modello, con cui ci siamo ingegnati di prevedere quasi tutte le operazioni alle quali può ritrovarsi di dover procedere l' ufiziale della polizia giudiciaria nel caso di flagranza.

invece del cancelliere ne enuncierà il nome, il cognome, la qualità; dicasi lo stesso degli altri ufiziali di polizia giudiziaria, e se sono invece due testimoni, si enunci il nome, cognome, età, professione, domicilio dei medesimi, e nel caso che non fosse stato possibile di farsi assistere neppure dai testimoni si faccia menzione di questa impossibilità) e da (*ove si siano richiesti periti qui si enunci il loro nome, cognome, scienza, o arte, avvertendo che quando si abbia sicurezza di trovare periti adattati sul luogo della operazione questi debbono essere preferiti per maggior economia*) de' quali abbiamo richiesto l'assistenza; dopo aver dato avviso (*s' è il Regio Procuratore, dica al Giudice d' instruzione, e viceversa, s' è qualunque altro ufiziale di polizia giudiciaria dica al Regio Procuratore*) del nostro accesso che in vista dell' urgenza, non abbiamo però atteso (*ciò nel caso che realmente l' ufiziale superiore non sia intervenuto*) ci siamo effettivamente trasferiti a (*il luogo del delitto*) ove appena arrivati fatto divieto ad ognuno d' allontanarsi senza permesso, e fino a che non fossero

terminate le operazioni che hanno dato luogo all' accesso medesimo, abbiamo veduto (*qui deve descriversi esattamente lo stato de' luoghi, e tutto il seguito delle operazioni secondo la natura del delitto*). In seguito di che deferito il giuramento ai (*il nome de' periti*) che prestarono separatamente sull' immagine di Gesù Crocifisso, di riferirci secondo la loro arte, e coscienza (*qui si dica cosa s' è loro richiesto*) dopo un competente spazio di tempo, dicendo essere soddisfatti, tanto unitamente che separatamente hanno dichiarato che (*qui i dettagli di essi periti*). Dalle quali dichiarazioni risultando che (*l' omicidio, il furto, o tutt' altro delitto*) è stato commesso col mezzo di (*s' indichi il mezzo*), e che delle più ample ricerche a questo effetto sarebbero inutili, interrogati i testimoni sull' autore o complici del medesimo, e sentito che n'era gravemente sospetto come autore (*o complice, e quindi nome, cognome, domicilio, professione*) sempre accompagnati da (*cioè i testimoni, o un altro ufiziale di polizia giudiciaria, o s' è giudice instruttore dal cancelliere*) e a guida di . . . . ci siamo trasferiti al domicilio del medesimo posto (*il luo-*

go) : ove pervenuti fatta presente la causa della nostra presenza in quel luogo, ed essendoci stata senza alcuna resistenza aperta la porta (*o se v' è stata ingiuria, o resistenza si noti, e si noti pure quello allora che si è dovuto fare*), siamo entrati per una scala (*si descriva*) che ci ha messi a (*la stanza*) ov' era un uomo che riconosciutolo dai contrasegni avuti per il prevenuto, richiestolo del suo nome, e cognome, e professione, ci ha risposto chiamarsi (*la risposta*); e interrogatolo sulle circostanze tutte del fatto superiormente descritte, non avendo saputo discaricarsene, intimatogli in nome della legge lo arresto, lo abbiamo perquisito indosso, senza però alcun frutto, per cui abbiamo dovuto estendere le nostre indagini, colla presenza del prevenuto medesimo, al rimanente della casa (*qui si descriva esattamente tutta l'operazione*) : ma nulla avendo di relativo al delitto in parola neppure in essa ritrovato, ed essendovi gravi presunzioni che (*qui si dicano o i mezzi impiegati per commettere il delitto, o i frutti del medesimo*) fossero stati nascosti nell' attiguo domicilio di (*il nome e cognome*) intimato il prevenuto di seguirci, sempre accom-

pagnati da . . . . . . ci siamo ivi trasferiti: (*si metta la stessa formula che sopra*) e visitato con l'assistenza sempre dei nominati . . . . . . e del prevenuto . . . . . . e del proprietario della casa che disse chiamarsi (*nome, cognome, professione*) il domicilio medesimo, abbiamo ritrovato nella stanza (*si metta la situazione della medesima*) e dentro (*si descriva il recipiente e qui si descriva quello che s' è trovato, e che può avere relazione col delitto, e così se si trattasse a modo d' esempio d' omicidio il coltello insanguinato, o se di furto i mezzi usati per commetterlo, o gli oggetti derubati*) i quali oggetti mostratili tanto al prevenuto, come al proprietario della casa, il primo ha risposto (*si metta la risposta*): e il secondo non ha saputo discaricarsi in modo plausibile del possesso de' medesimi. In conseguenza di che riconosciuta la stretta relazione tra questi oggetti, e il delitto commesso, dopo avergli in presenza di tutti i sunnominati riposti (*qui si dica il recipiente*) nel numero di (*si descriva*), interpellati tanto il prevenuto che il proprietario della casa se volessero apporvi un loro contrasegno (*qui si dica se hanno annuito; e si descriva il mezzo*

adoperato, o se vi hanno scritto il nome, o se si sono ricusati egualmente si noti) gli abbiamo legalmente assicurati (*si dica il come*). E attesochè da tutti questi esami, visite, dichiarazioni resulti che esiste (*il delitto*): che questo delitto è di natura da sottoporre i colpevoli a pena superiore alle competenze dei tribunali di prima istanza: che (*il nome del prevenuto già in istato d' arresto*) è sempre più sospetto d' esserne l' autore, e (*il nome del proprietario*) di esserne il complice, abbiamo intimato ancò a (*il nome del proprietario*) in nome della legge lo arresto: e quindi null' altro restandoci a fare, confermando ad ambedue i prevenuti lo stato d' arresto abbiamo ordinato che insieme ai corpi del delitto siano immediatamente e separatamente condotti alle carceri del tribunale d' instruzione, ed abbiamo di tutto quanto sopra redatto il presente processo verbale, che previa lettura, e respettiva ratifica venne con noi sottoscritto in ogni pagina, ed in fine (*e se vi sono postille si avverta di farle esplicitamente approvare da tutti quelli che hanno preso parte all' atto*) da tutti quelli che vi avevano preso parte tranne dà (*se v' è*

un illetterato, o impotente si nomini) che disse essere illetterato, e ci siamo restituiti alla nostra residenza.

Fatto a (*luogo, anno, mese, giorno, ora come sopra*).

Sottoscrizioni



PROCESSO VERBALE D' ARRESTO di feritori colti dall' I. e R. Gendarmeria in flagranza o quasi flagranza di una rissa ai termini degli art. **42** *del Regolamento de' processi criminali de'* **22** *novembre* **1849**, *e* **131** *e* **132** *del regolamento per l' I. e R. Gendarmeria de'* **30** *Maggio* **1851**.

Deposito di | Brigata di

Oggi (*la data, cioè anno, mese, giorno, ora, scritta per esteso senza abbreviazione nè cifre*) noi sottoscritti Gendarmi (*nome, cognome, grado, luogo di residenza*) trovandoci in perlustrazione per ordine de' nostri superiori in luogo detto (*qui si metta il luogo e la comune*) avendo udito poco lungi il clamore di più voci indicante qualche evento straordinario, direttici a quella parte abbiamo ritrovato (*qui si dettagli il punto o luogo preciso della rissa: se fosse tuttora accesa, le misure prese per sedarla, se con l' arresto di uno, o più, o tutti gli aventi

parte alla lite: se fu commesso da qualcuno ferimento, o omicidio, e in persona di chi: se il feritore, o uccisore fosse colto sul fatto, o arrestato altrove al seguito di un pubblico clamore che lo designasse colpevole indicando il luogo ove fu arrestato se si opponesse al suo arresto, se dato si fosse alla fuga, e le misure prese per arrestarlo, interrogandolo in caso del suo nome, cognome, patria, professione, domicilio, e sul motivo della fuga). In seguito di che considerando che il delitto apparisce di natura da sottoporre il colpevole a pena afflittiva, intimatogli in nome della legge lo arresto, e perquisitolo in dosso gli abbiamo trovato (*qui si dica se aveva armi, e quali, come pure se nel suo vestiario si scorgessero tracce di sangue, e si descrivano tutti gli indizi atti a constatare il delitto*) e presso il luogo dell' arresto abbiamo pure ritrovato (*o riscontrato, e si metta ciò che è stato trovato o riscontrato, e che può avere relazione col delitto*) per cui legalmente assicurati con (*il mezzo adoprato*) gli oggetti di convinzione (*se ne dia il numero*) insieme co' medesimi lo abbiamo tradotto avanti

il Pretore Criminale di (*il circondario*) e ne abbiamo redatto il presente processo verbale che nel suo originale gli è stato rilasciato, e di cui una copia sarà rimessa al comando della compagnia.

Fatto a (*anno, mese, giorno come sopra*).

Sottoscrizioni



PROCESSO VERBALE di visita domiciliare, e perquisizione in occasione d' instruzione regolare ai termini dell' art. **70** *del regolamento de'* **22** *novembre* **1849.**

L' anno..... e questo dì..... del mese..... ore (*tutta scritta la data, e senza cifre, nè abbreviature, e se fosse di notte si avverta*) noi Auditore Giudice d' instruzione presso il tribunale di prima istanza di...... in sfogo della requisitoria del Regio Procuratore residente presso il detto tribunale di questo medesimo giorno pervenuta alle ore...... e con la quale si richiedeva nello interesse della procedura iniziata contro (*il nome, cognome domicilio, dell' incolpato*) per (*il titolo del delitto*) di procedere immediatamente alla visita del di lui domicilio posto a (*il luogo*) ad effetto di ricercarvi ed assicurarvi (*si metta insomma il fine di questa visita*): a guida del cursore (*nome e cognome*), e coll' assistenza del sottoscritto nostro cancelliere, e dello stesso Regio Procuratore che s' è con noi accompagnato,

(*se realmente s' è accompagnato*) ci siamo effettivamente ivi tosto trasferiti, e penetrati senza alcuno ostacolo nell' interno della casa, resa nota la causa della nostra presenza nella medesima a (*chi si è presentato*) che disse chiamarsi (*nome e cognome, e se è lo stesso incolpato si prosegua*) e che abbiamo riconosciuto per lo stesso incolpato (*o se non è lui, si noti la sua assenza, o la sua ricusa di comparire*), e alla di lui presenza abbiamo (*qui si narrino esattamente tutte le operazioni fatte, il numero, la qualità degli oggetti reperiti descrivendoli con esattezza in tutte le loro parti: si noti la mostra fattane all'incolpato, le sue risposte*). Dai quali esami, visite, e dichiarazioni riconoscendo negli oggetti (*si enumerino quali, se parte, o tutti*) una relazione strettissima col delitto (*oppure che essi oggetti costituiscono, o in tutto, o in parte il corpo del delitto*) nuovamente mostratigli a (*se è presente nome, e cognome come sopra dell' incolpato*) e contestatogli il nostro dovere di perquisirli e con noi asportarli (*se sono suscettibili di trasporto: e gli si contesti pure qui la qualità del delitto a cui si ricongiungo-*

no) gli abbiamo in sua presenza legalmente assicurati (*dicasi il mezzo*): e interpellato se volesse apporvi nel suo interesse agli oggetti perquisiti, qualche sigillo, o altro contrasegno (*qui si dica se lo ha fatto, e in tal caso si descriva il mezzo: e se s' è invece ricusato ugualmente si noti*). Per cui niun' altra ispezione restandoci a fare, fu di tutto quanto sopra a nostra dettatura redatto per intiero dal nostro cancelliere il presente processo verbale, che previa lettura, e respettiva ratifica, venne con noi sottoscritto in ogni pagina ed in fine, da tutti quelli che vi avevano preso parte. Dopo di che ci siamo licenziati per far ritorno alla nostra residenza.

Fatto a (*il luogo ov' è stato fatto, anno, mese, giorno, ora come sopra*).

Sottoscrizioni

PROCESSO VERBALE per l' arresto d' un Disertore *previsto dall' art.* **125** *del regolamento per l' Imperiale e Reale Gendarmeria de'* **30** *maggio* **1851.**

DEPOSITO DI BRIGATA DI

OGGI (*la data, anno, mese, giorno. ora*) noi sottoscritti Gendarmi di (*luogo della residenza*) facendo il nostro giro secondo i regolamenti, e gli ordini de' nostri superiori, pervenuti a (*luogo ove sono arrivati*) abbiamo incontrato un individuo che (*qui si dica se al vestiario, alla fisonomia, o se per qualche altro indizio*) ci è sembrato un disertore : per cui avvicinatici al medesimo lo abbiamo invitato a dirci il suo nome, cognome, età, professione, dimora, ed egli ci ha risposto chiamarsi (*riferire la risposta*) : e richiestolo quindi del suo passaporto, e congedo ha dichiarato non averne (*oppure*) ce li ha sul momento presentati. Ma esaminato noi diligentemente il passaporto, (*o il congedo*) abbiamo rimarcato

che non corrispondeva ne' contrasegni con quello del portatore (*o sembrava falso, insomma dettagliare chiaramente ciò che s' è rimarcato*). In seguito di che ritenendolo noi come gravemente sospetto di essere un disertore, in nome della legge intimatogli lo arresto, lo abbiamo tradotto insieme con le sue carte innanzi (*qui si metta la competente autorità militare*) e ne abbiamo redatto il presente processo verbale che le è stato rilasciato.

Fatto a (*anno, mese, giorno come sopra*).

Sottoscrizioni

PROCESSO VERBALE per il caso d' incendio.

DEPOSITO DI BRIGATA DI

OGGI (*anno, mese, giorno, ora*) noi sottoscritti gendarmi di (*luogo della residenza*) sull' avviso pervenutoci che un incendio era scoppiato a (*il luogo*) nella casa di (*nome e cognome del proprietario, o inquilino*) immediatamente ci siamo trasferiti colà, ed uniticì alle persone che erano presenti, da noi invitate ad agire, abbiamo preso le misure più opportune ad impedire furti, disordini, e ad estinguere lo incendio, lo che è stato ottenuto coll' intervento (*qui si citino le persone che più si sono distinte nel contribuire alla estinzione dell' incendio*) dopo lo spazio di (*s' indichi il tempo*). Occupatici in seguito di conoscere le cause che produssero l' incendio stesso, abbiamo potuto rilevare (*si dettaglino qui esattamente qualunque esse siano queste cause, e tanto più se vi fosse sospetto*

che l' incendio fosse opera della malavoglienza altrui, aggiungendo all' incirca l' ammontare del danno cagionato dal medesimo). Al seguito di che abbiamo redatto il presente processo verbale da rimettersi in originale al Regio Procuratore di (*il circondario, o se è altro uficiale di polizia viciniore si nomini*) e in copia al comando della compagnia.

Fatto a (*anno, mese, giorno come sopra*).

Sottoscrizioni



(*) *PROCESSO VERBALE dell' Imperiale e Reale Gendarmeria, e delle RR. guardie di finanza nelle trasgressioni minacciate da pena semplicemente pecuniaria ai termini dell' art.* **10** *del regolamento sulla instruzione de' processi criminali de'* **22** *novembre* **1849.**

OGGI (*la data anno, mese, giorno, ora, per disteso non in cifra, e senza abbreviazioni*) noi sottoscritti (*Gendarmi, o RR. Guardie di finanza*) di (*s' indichi il luogo di residenza*) trovandoci in perlustrazione per ordine dei nostri superiori in luogo detto (*s' indichi*) abbiamo osservato (*si citi la specie della trasgressione*). Il che riconosciuto costituire una trasgressione alle veglianti leggi ci siamo posti sulle tracce di NN. indicatoci come il trasgressore, ed avendolo ritrovato a (*qui il luogo*) gli abbiamo domandato se era munito d' alcun permesso (*si citi l' oggetto della trasgressione*). In seguito della sua risposta negativa gli abbiamo contestato

la trasgressione, e dopo avere alla presenza di due testimoni (*qui si metta nome, cognome, età, domicilio de' medesimi*) legalmente assicurato il corpo della medesima (*qui si metta il dettaglio esatto della cosa caduta in trasgressione*) mediante (*il mezzo impiegato all'assicurazione*) ne abbiamo redatto il presente processo verbale per rimettersi in originale insieme col corpo della trasgressione al Pretore criminale (*o civile*) del circondario di . . . che previa lettura, e respettiva ratifica venne con noi sottoscritto in ogni pagina ed in fine da tutti quelli che vi avevano preso parte.

Fatto a (*anno, mese, giorno come sopra*).

Sottoscrizioni

NOTA (*)

Questi verbali perchè facciano fede del loro contenuto fino a prova contraria bisogna, che essendo redatti da gendarmi, non investiti per il loro grado di uficiali di polizia giudiciaria, la redazione sia fatta, o da un gendarme col concorso di due testimoni, o da due gendarmi col concorso d' un testimone almeno, o da tre gendarmi (1): la stessa regola vale pe' verbali in questo caso delle guardie di finanza (2). Se qualcuno degli intervenuti al verbale non sa scrivere, dee esserne fatta menzione (3). Bisogna inoltre che vengano esibiti, e ratificati con giuramento avanti al Pretore, anco semplicemente civile, nella cui giurisdizione la trasgressione si sarà verificata al più tardi nel giorno posteriore a quello della loro data (4).

(1) Art. 151 del regolamento per l' Imperiale e Reale Gendarmeria de' 30 maggio 1851.

(2) Art. 39 del regolamento sulla instruzione de' processi criminali de' 22 novembre 1849.

(3) Argomento dell' art. 36 del cit. regolamento de' 22 novembre 1849.

(4) Art. 40 del cit. regolamento de' 22 novembre 1849 e 151 del regolamento cit. de' 30 maggio 1851.





